



Incontro di studio

**“ARBITRATO:
FONDAMENTI E TECNICHE”**

Aula Magna della Corte d'Appello di Cagliari
10 Dicembre 2021

Atti del Convegno pubblicati
a cura della Camera di Commercio
di Cagliari - Oristano

Camera di Commercio
Cagliari - Oristano



CAMERA ARBITRALE

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Saluti e Relazioni	pag. 11
2.1. Intervento dell'Ing. Maurizio De Pascale	pag. 11
2.2. Saluti Dott. Pierpaolo Sanna	pag. 14
2.3. Saluti Avv. Matteo Pinna	pag. 14
2.4. Saluti Dott.ssa Grazia Corradini	pag. 14
3. Prolusione all'incontro di studio	pag. 17
4. Relazione. Il ruolo del commercialista nell'arbitrato	pag. 23
4.1. Arbitrato: fondamenti e tecniche (convegno del 10.12.2021)	pag. 23
4.2. L'Arbitrato	pag. 23
4.3. Le materie Arbitrali	pag. 24
4.4. La convenzione di Arbitrato o patto compromissorio	pag. 24
4.5. Arbitrato rituale e Arbitrato irrituale	pag. 24
4.6. Il ruolo del commercialista nell'arbitrato	pag. 25
4.7. L'arbitrato societario	pag. 25
5. Relazione. Il ruolo del notaio nell'arbitrato	pag. 28
5.1. Arbitrato: Fondamenti e tecniche (Breve intervento a Convegno Cagliari 10 dicembre 2021)	pag. 28
6. Relazione. Il ruolo dell'Ingegnere nell'arbitrato	
6.1. Introduzione	pag. 29
6.2. Compiti dell'Ingegnere Forense	pag. 30
6.3. L'Ingegnere Forense	pag. 30
6.4. La Deontologia	pag. 30
6.5. Le conoscenze giuridiche	pag. 30
7. Alternative Dispute Resolution	pag. 31
8. Arbitrato in controversie di natura "Tecnica"	pag. 31
9. Riferimenti per i compensi degli arbitrati	pag. 31
10. Attività svolte da OIC in ambito formativo sull'ingegneria forense	pag. 31
11. La certificazione delle competenze	pag. 33
12. Relatore (Avv. Ettore Atzori)	pag. 34
13. Lectio Magistralis (Avv. Mario Napoli)	pag. 35
14. Deontologia dell'arbitrato (Cagliari 10 dicembre 2021 Aula Magna Corte D'Appello)	pag. 35
14.1. APPENDICE	pag. 40
14.2. Trattamento di dati personali per la Camera arbitrale della CdC Cagliari – Oristano	pag. 47
14.3. Contributo a cura della Prof.ssa Valeria Caredda e della dottoranda Dott.ssa Isabella Puxeddu	pag. 47

PREMESSA

Il presente incontro di studio è nato dalla esigenza di promuovere la cultura arbitrale, specialmente in un momento, come quello attuale, in cui la emergenza derivante dalla pandemia di “COVID 19” ha fatto ancor più comprendere la importanza dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie e la necessità degli interventi diretti alla loro promozione da parte delle Camere Arbitrali Italiane.

L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie, regolato dagli articoli 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che consiste nell’affidare la decisione ad un soggetto terzo e neutrale scelto dalle parti. L’arbitrato si differenzia dalla conciliazione in quanto il terzo, che interviene nella conciliazione, agisce quale compositore della lite, non gli viene attribuito alcun potere decisorio e le parti possono, in ogni momento ed anche unilateralmente, sottrarsi al procedimento. Le ragioni che fanno dell’arbitrato uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie utile per gli interessi economici di imprese e consumatori derivano non solo dalla lunghezza eccessiva dei procedimenti civili, che producono una giustizia contraria ai concreti interessi di carattere economico dei soggetti coinvolti, ma soprattutto dalla possibilità di avere un Giudice specificamente competente nella materia.

Il rapporto tra l’istituto arbitrale e le Camere di commercio è di lunga data: già intorno al 1860 si ha traccia di un servizio arbitrale fornito dagli enti camerali. Uno dei precedenti più antichi che risale al 1863 è della Camera di commercio ed arti di Bergamo che predispose un “giudizio arbitramentale” al fine di favorire il commercio e l’industria “mediante il sollecito ed economico scioglimento delle difficoltà”. Già prima dell’approvazione della legge di riforma le Camere di commercio avevano creato una consistente rete di camere arbitrali per gli operatori anche senza un esplicito riconoscimento legislativo. Tale riconoscimento è arrivato con la legge 29 dicembre 1993 n. 580 che ha stabilito che le Camere, singolarmente od in forma associata, possono costituire Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. La legge 580 si è inserita in un percorso di valorizzazione dell’istituto arbitrale che è proseguito con la quasi contestuale approvazione della legge di riforma dell’arbitrato, la n. 25 del 1994, che ha eliminato alcuni vincoli che ne rendevano incerto l’uso, introducendo principi a garanzia della volontà e dell’autonomia dei soggetti privati, per giungere alla decisione della controversia con il massimo della rapidità e dell’efficacia e rafforzando il valore legale del lodo.

In tale contesto normativo è nata anche la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari. La Camera Arbitrale è stata istituita presso la Camera di Commercio di Cagliari con la deliberazione n° 429 del 15 Novembre 1993; lo statuto è stato adottato con la deliberazione n° 103 del 18 Marzo 1996, mentre il primo Regolamento è stato approvato con la delibera di Giunta n° 167 del 20 Giugno 1997. L’incarico di Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari è stato ricoperto dal dottor Franco Melis fino al 2002 e di seguito dal professor Francesco Sitzia e quindi dal dottor Ettore Angioni fino alla nomina del nuovo, attuale, Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano avvenuta con delibera della Giunta della CCIAA di CAOR n. 54 del 13 aprile 2021, in conseguenza dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Cagliari e di Oristano che ha completato il suo iter nel 2020.

Attraverso lo Statuto ed il Regolamento approvati fra il 1996 e il 1997 dalla Camera di Commercio di Cagliari è nata una forma di arbitrato “amministrato”, cioè controllato da una istituzione - la

Camera Arbitrale appunto – che garantisce il regolare svolgimento del procedimento, dalla presentazione della domanda di arbitrato fino al deposito del lodo e alla sua trasmissione alle parti. Mentre lo Statuto raccoglie le norme fondamentali relative alla struttura e al funzionamento della Camera Arbitrale, il Regolamento contiene le regole di procedura dell'arbitrato amministrato dalla stessa Camera, destinate ad integrare le norme che il codice di procedura civile dedica all'istituto. E' importante sottolineare che alle parti rimane la libertà di gestire direttamente alcuni aspetti del procedimento, essendo le norme del regolamento da esse derogabili (potendo invero le parti, se lo vogliono, ad esempio nominare gli arbitri, indicare il loro numero e le modalità da seguire per la loro nomina, le ulteriori regole procedurali da applicare, la sede dell'arbitrato, un diverso termine per il deposito del lodo). La Camera Arbitrale mette a disposizione delle parti e degli arbitri le proprie strutture logistiche e i servizi necessari al fine di permettere uno svolgimento dell'arbitrato secondo modalità prestabilite e collaudate. In particolare, offre un'assistenza preventiva in fase di redazione delle clausole arbitrali e predispone compromessi – tipo il cui utilizzo, oltre ad essere materialmente semplice, consente alle parti di accedere al servizio senza doversi preoccupare della completezza e della correttezza del testo adottato. In secondo luogo, la Camera Arbitrale si è dotata di un elenco tra i cui componenti la stessa Camera sceglie l'arbitro unico, in caso di mancato accordo tra le parti sulla nomina, o il terzo arbitro qualora le parti abbiano devoluto la controversia a un collegio arbitrale e non abbiano riservato tale scelta a sé stesse o agli arbitri già nominati. Relativamente ai tempi, l'istituzione arbitrale opera un controllo non solo sull'operato delle parti e dei rispettivi legali, ma altresì su quello degli arbitri. In merito, infine, ai costi, fissa preventivamente le tariffe alle quali le parti e gli arbitri devono attenersi, tenendo conto del valore e della complessità della controversia. Questo consente alle parti di conoscere, fin dall'inizio, l'importo della tariffa, che di solito è commisurata al valore della controversia, e le modalità di pagamento. Le istituzioni camerali mettono in sostanza a disposizione la propria professionalità e i servizi sovrintendendo allo svolgimento dell'intero procedimento e coordinando l'attività delle parti, dei loro legali e degli arbitri.

Una serie di interventi legislativi successivi alla legge di riforma dell'arbitrato (la n. 25 del 1994, già citata) hanno ulteriormente valorizzato l'arbitrato e ampliato la competenza delle Camere: - la legge n. 481 del 14 novembre 1995 sulla privatizzazione dei servizi pubblici che ha affidato alle Camere il ruolo di organi di arbitrato di primo grado per le controversie tra utenti ed esercenti i servizi pubblici; - la legge n. 192 del 18 giugno 1998 in materia di subfornitura che fa espresso riferimento alle Camere Arbitrali delle Camere di commercio per la risoluzione delle controversie che derivano da questi contratti; - la legge n. 135 del 29 marzo 2001 ha previsto che le Camere di commercio singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993 n. 580, costituisca commissioni per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti per la fornitura di servizi turistici; - la legge n. 84 del 22 febbraio 2006 ha previsto la promozione, d'intesa con le Camere di Commercio, della costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 580 del 29 dicembre del 1993, di commissioni arbitrali per la definizione delle controversie in materia di tinto lavanderie, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori.

Le Camere di Commercio Italiane, nel corso degli ultimi decenni, hanno istituito complessivamente 69 Camere Arbitrali, che sono distribuite su tutto il territorio nazionale con un diversa natura giuridica: - la maggior parte delle Camere arbitrali sono organizzate come ufficio camerale; - 16 Camere arbitrali hanno costituito associazioni con altre Camere arbitrali oppure con le associazioni di categoria e gli ordini professionali; - 5 sono le Camere arbitrali organizzate in Aziende Speciali. Le 69 Camere arbitrali, nel periodo 1997-2005 (*data a cui risale lo studio di Unioncamere*), hanno gestito complessivamente 2.283 arbitrati, di questi 1.763 relativi a rapporti tra imprese e 520 relativi a rapporti tra imprese e consumatori.

Sono poi sopravvenuti altri diversi interventi normativi che hanno apportato significative modificazioni al regime dell'arbitrato e, più in generale, dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. Tra questi possiamo segnalare il decreto legislativo n. 5 del 17 Gennaio 2003, articoli 34 – 37, in materia societaria, nonché il decreto legislativo n. 40 del 2 Febbraio 2006, che ha riformato il titolo III, libro IV, del codice di procedura civile ed ha introdotto un esplicito riferimento all'arbitrato amministrato ed agli organismi arbitrali. L'arbitrato societario ha, da un lato, potenziato la parte contrattuale con una serie di interventi che disegnano la nuova clausola compromissoria e i nuovi confini della previsione di accordi compromissori per la gestione delle possibili insorgenti controversie e, dall'altro, ha rafforzato l'impianto processuale con misure ampliative che vanno dall'attribuzione agli arbitri di poteri in materia cautelare e sulle questioni incidentali fino all'intervento di terzi in arbitrato. In questo ambito, particolare attenzione merita la nuova clausola compromissoria per l'arbitrato societario prevista all'art. 34. L'arbitrato societario, così come disciplinato dalla nuova legge, può derivare solo da una clausola compromissoria, inserita negli atti costitutivi o negli statuti societari, e non da un compromesso arbitrale. La clausola compromissoria inoltre, per poter essere valida, deve prevedere che la nomina di tutti gli arbitri sia effettuata da un soggetto estraneo alla società. Il D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 di attuazione della legge delega n. 80 del 2005 è intervenuto, inoltre, a riformare l'istituto realizzando una riforma complessiva dell'intera materia con l'intento di dettare una disciplina del giudizio affidato agli arbitri più razionale nel suo complesso, tale da favorire lo sviluppo, chiarendo che si tratta di un giudizio privato, ma che dà luogo ai medesimi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Ciò aveva reso necessaria l'emanazione (nel 2007), anche per la Camera Arbitrale di Cagliari, di un nuovo Regolamento, tuttora in vigore, che tenesse conto delle nuove disposizioni normative, in particolare per quanto concerne il ruolo della Camera Arbitrale nella nomina degli arbitri, l'attribuzione agli stessi arbitri di rilevanti poteri istruttori, la disciplina dell'intervento e della chiamata in causa dei terzi, il potere cautelare, la "vicinanza" della Camera Arbitrale all'ente preposto alla tenuta del Registro delle Imprese (rilevante ai fini della pubblicità dell'arbitrato), la possibilità di riunire procedimenti arbitrali, le norme in materia di ricusazione e l'indipendenza degli arbitri. Era allora apparso altresì utile semplificare ed adeguare il regime tariffario. Nonostante le modifiche apportate, la struttura del Regolamento era però rimasta nelle sue linee generali sostanzialmente immutata, così come erano rimaste immutate le ragioni di fondo che avevano spinto i fondatori della Camera Arbitrale a dar vita all'iniziativa.

Siamo così giunti ai nostri giorni che hanno visto la approvazione definitiva, da parte del Senato della Repubblica, in data 21 settembre 2021, della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021.

La suddetta legge interviene, nello specifico, sulla disciplina dell’arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto, come si è visto sopra, di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha in questi ultimi quindici anni evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l’ordinanza n. 24153/2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l’arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva l’obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell’istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso affidato all’autorità giudiziaria ordinaria.

A tale fine la legge di delega ritiene in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell’imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni, è di regola attribuita direttamente alle parti. Un secondo importante intervento della legge di delega riguarda poi la previsione del potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri e di decisione del reclamo cautelare per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico. Ulteriori interventi della legge di delega sono volti a razionalizzare la disciplina dell’arbitrato rituale. A tale scopo si prevede in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l’efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto “lungo” (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall’articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformità del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all’interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all’arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest’ultima normativa. Il tutto prevedendo, altresì, l’istituto del reclamo dell’ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

Da tale ultima riforma legislativa ha tratto spunto il presente Convegno che vuole costituire un contributo, nell'attuale periodo di pandemia, alla diffusione della cultura arbitrale fra le imprese ed i consumatori e la offerta anche di nuovi servizi nella speranza che proprio le imprese ed i consumatori sappiano cogliere le opportunità offerte da tale strumento di sicura efficacia per risolvere le controversie che sorgono nella pratica commerciale. Il presente Convegno è nato, in tale prospettiva, proprio con il dichiarato intendimento di avvicinare l'arbitrato anche alle piccole imprese e ai consumatori, rendendoli consapevoli della opportunità loro offerta di ottenere una giustizia rapida e a costi contenuti.

In attesa dei decreti delegati - che, si auspica, conterranno anche disposizioni di incentivazione dell'arbitrato sotto il profilo fiscale, indispensabili per fare "decollare" l'istituto dell'arbitrato, così da assegnargli un ruolo anche quantitativamente rilevante ai fini della deflazione del contenzioso civile, che costituisce uno dei principali obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, ormai definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea - si può dire che oggi, in Italia, l'arbitrato si sta affermando come valido strumento alternativo alla giustizia ordinaria, soprattutto nel mondo delle imprese che hanno l'esigenza di operare in un quadro di certezza di rapporti contrattuali. Per garantire lo sviluppo dello strumento è tuttavia necessario promuovere la conoscenza presso tutti coloro che potrebbero trarre benefici dalla sua utilizzazione, inserendo nei contratti la clausola compromissoria.

Gli ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Ingegneri - e cioè dei professionisti che svolgono le funzioni di arbitri - hanno risposto favorevolmente alla proposta ed hanno riconosciuto i crediti formativi ai rispettivi iscritti, così trasformando il Convegno anche in un momento di formazione per gli arbitri già iscritti all'elenco camerale, ma pure per coloro, soprattutto i giovani professionisti, che intenderanno farlo utilizzando la opportunità offerta dall'arbitrato.

Gli interventi dei relatori, tutti di ampio respiro, sono stati accolti con entusiasmo dall'uditorio e proprio per questo ed anche per offrire un servizio formativo ai professionisti che si vorranno affacciare alla funzione di arbitri, nonché ai difensori nei giudizi arbitrali, che potranno utilizzare gli atti del Convegno come strumento di formazione, è nato il proposito della pubblicazione degli atti del Convegno.

Un particolare ringraziamento al Sig. Presidente della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, Ing. Maurizio de Pascale, che è intervenuto personalmente ed ha subito accolto, unitamente al Segretario Generale, Dott. Enrico Salvatore Massidda, la proposta di pubblicazione degli Atti del Convegno nel sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, all'Avv. Mario Napoli (senza nulla togliere agli altri relatori, tutti di elevato spessore) che ha svolto la *lectio magistrale* in tema di deontologia dell'arbitro ed all'Avv. Cecilia Onnis, Vice Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, in

rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati, che ha tenuto, con la discrezione, la competenza e la maestria che la contraddistinguono, i contatti con gli ordini professionali ed i relatori, così rendendo possibile la realizzazione del Convegno. Un ringraziamento, infine, ma non certamente ultimo, alla Dott.ssa Antonella Greco, Segretario del Consiglio della Camera Arbitrale e della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, che supporta con competenza e puntualità l'attività del Consiglio e della Camera Arbitrale.

In appendice si pubblica un prezioso elaborato in materia di Trattamento dei Dati Personali per le Camere Arbitrali che potrà essere utilizzato anche da altre Camere arbitrali in considerazione della fonte elevata da cui deriva lo studio. Attraverso tale studio anche il Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Cagliari ha partecipato al presente Convegno offrendo un contributo ad un problema di rilevante attualità e fino ad oggi scarsamente studiato con riguardo alle particolari problematiche delle Camere Arbitrali.

Grazia Corradini – Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano

ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE

Venerdì 10 Dicembre 2021
ore 9:00 - 13:00
Aula Magna Corte d'Appello di Cagliari
(max 100 partecipanti – solo in presenza)
Ingresso consentito con GREEN PASS

Saluti

Dott.ssa Grazia Corradini
Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale Cagliari Oristano

Dott. Pierpaolo Sanna
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

Avv. Matteo Pinna
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari

Ing. Maurizio de Pascale
Presidente della Camera di Commercio di Cagliari Oristano

Relatori

Il ruolo del commercialista, del notaio e dell'ingegnere nell'arbitrato

Dott. Alessandro Balletto

Dott. Andrea Onano

Ing. Angelo Loggia

ARBITRATO FONDAMENTI E TIPOLOGIA

Avv. Ettore Atzori
Consigliere Distrettuale Cagliari del CNF

DEONTOLOGIA DELL'ARBITRATO IL RUOLO DEL DIFENSORE

Avv. Mario Napoli
Consigliere Distrettuale Torino del CNF

Crediti Formativi

Avvocati (2 CF + 1 CFO in Deontologia) • Ingegneri 2 CF • Commercialisti 4 CF

Iscrizioni presso i rispettivi Ordini

SALUTI E RELAZIONI

Dott. Ing. Maurizio de Pascale, imprenditore, Presidente della Confindustria Sardegna, già Presidente della Sezione costruttori edili della stessa associazione, presidente dell'Ance Sardegna e Presidente dell'Istituto promozionale per l'edilizia che si occupa dell'innovazione e della ricerca del settore edile, nonché Presidente dal 2016 ed all'attualità della Camera di Commercio di Cagliari ora Camera di Commercio di Cagliari ed Oristano, presso cui siede la Camera Arbitrale.



Intervento dell'Ing. Maurizio de Pascale

Buongiorno a tutti presenti.

Ho accolto con piacere l'invito a condividere con la Dr.ssa Corradini, il Dr. Sanna e L'Avv. Pinna, l'introduzione ai lavori di questa giornata di studio sull'Arbitrato. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così come previsto dall'articolo 1 della legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Nell'ambito di tali funzioni le Camere svolgono, tra le altre, le attività di regolazione del mercato, tra i quali assumono importanza significativa i servizi finalizzati alla risoluzione alternativa delle controversie.

I servizi di giustizia alternativa offerti nei territori dalle Camere di commercio sono finalizzati:

- alla risoluzione delle controversie attraverso la Mediazione civile e commerciale,
- alla decisione, sulle controversie in materie disponibili, attraverso le procedure di Arbitrati amministrati e deposito di Lodi Arbitrali, sentenze a tutti gli effetti al pari delle sentenze emesse dai Giudici dei Tribunali della giustizia ordinaria.

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, costituitasi per accorpamento il 30 novembre del 2020, ha successivamente costituito, quale proprio Organismo, la nuova Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano e nominato il nuovo Consiglio della Camera Arbitrale che si è insediato il 27 maggio scorso.

Proprio lo scorso 25 novembre la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la legge delega di Riforma del Codice di Procedura Civile che incentiva il ricorso alla procedura dell'Arbitrato, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, per adeguare il nostro

Paese agli standard imposti a livello europeo e, quindi, poter accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In tale ambito la Camera di Commercio è, quindi, investita dell'importante compito di contribuire allo sviluppo del ricorso alle forme di giustizia alternativa, per la rapida risoluzione delle controversie, civili e commerciali, motore dello sviluppo dell'economia del Paese e dei rapporti commerciali fra Stati.

Per il raggiungimento di tale obiettivo sono determinanti le sinergie del territorio fra Ordini professionali, Associazioni di categoria imprenditoriali, rappresentanti di Enti e Istituzioni che possano contribuire, con il loro apporto e supporto, al raggiungimento degli obiettivi condivisi e fatti propri dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

Un ringraziamento particolare va al Presidente, dr.ssa Grazia Corradini, e al Consiglio della Camera Arbitrale, oggi rappresentato dai Relatori, Dr. Alessandro Balletto e Ing. Angelo Loggia, e un incoraggiamento a proseguire nell'azione rinnovatrice che l'Organismo sta portando avanti, in questo momento, in particolare, con la scrittura del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano, di prossima pubblicazione.

Obiettivo condiviso è la diffusione della cultura del ricorso agli strumenti di giustizia alternativa, segno inequivocabile di una società evoluta e in linea con gli standard europei.

SALUTI

Dott. Pierpaolo Sanna, commercialista, revisore contabile e presidente del collegio sindacale di importanti enti, nonché Presidente dal 2016 dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari e Lanusei, Ordine che partecipa all'incontro di studio in considerazione del ruolo svolto dai commercialisti con riguardo agli arbitrati sia come arbitri che come consulenti tecnici.



Avv. Matteo Pinna, avvocato cassazionista, dottore di ricerca in procedura penale, componente del Consiglio Nazionale Forense, consigliere referente per la formazione, nonché Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Ordine che partecipa al presente incontro di studio in relazione al ruolo svolto dagli Avvocati, con riguardo alle diverse tipologie di arbitrati, come arbitri, ma anche come difensori delle parti.





CAMERA ARBITRALE



Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano per il triennio 2021 - 2024.

Magistrato ordinario dal 1971 e giudice tributario dal 1974.

Giudice del Tribunale di Oristano, giudice del lavoro a Cagliari, giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari e quindi sostituto procuratore della Repubblica presso per il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, applicata anche, per un anno, come sostituto procuratore presso il Tribunale ordinario di Oristano. Dal 1989 al 1999 consigliere della Corte di Appello di Cagliari in tutte le funzioni civili e penali anche presso la Corte di Assise di Appello di Cagliari. Nello stesso periodo applicata anche come presidente della sezione penale del Tribunale di Nuoro. Dal 1996 al febbraio 2000 Commissario per gli usi civici della Sardegna. Dal 1999 al 2004 presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Dal 2004 a novembre del 2009 Consigliere presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione e consigliere del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Dal dicembre 2009 e fino al 1.1.2017 Presidente della Corte di Appello di Cagliari.

Dal 1974 Presidente di sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Oristano, successivamente Vicepresidente e poco dopo Presidente di Sezione della Commissione Tributaria di primo grado di Cagliari e quindi della Commissione tributaria Provinciale di Cagliari. Dal maggio 2012, fino alla cessazione, applicata presso la Commissione Centrale della Sardegna. Dal marzo 2014 al marzo 2015 applicata come presidente di sezione alla Commissione Tribunale Regionale della Sardegna. Da settembre 2014 fino al 2020 Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. Componente del Comitato Unico di Garanzia della Magistratura Tributaria e Presidente della Giunta Sardegna della Associazione Magistrati Tributari.

Docente di diritto minorile alla scuola di specializzazione in pediatria della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari. Già componente del consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Cagliari e Professore a contratto, previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, presso la detta Scuola di specializzazione dal 2008 al 2015. Dal 2006 e fino al 2010 Professore incaricato presso la Facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense in Roma. Docente negli anni accademici 2010 e 2011 del Corso Superiore di Specializzazione Universitario "Diritto e Tutela dei minori. Profili giuridico – psicologici" presso la "Pontificia Universitas Lateranensis – Istitutum Utriusque iuris". Docente IFOS: master in criminologia clinica e psicologia giuridica organizzato da IFOS in collaborazione con il Ministero della Giustizia.

Docente e relatore in numerosi Corsi e Incontri di studio in tema di mediazione e arbitrato (Incontro di studio in data 22 maggio 2015 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari sul tema: "Mediazione, Negoziazione assistita E arbitrato I nuovi strumenti deflattivi del contenzioso: una sfida per l'avvocatura?"; Convegno sul tema "La mediazione: diritto e rovescio, tra disciplina e cultura" organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari in data 29 novembre 2011 al Palazzo dei congressi della Fiera, con al centro dell'iniziativa l'istituto della mediazione, la funzione dei mediatori e la valorizzazione della cultura della conciliazione nella gestione dei conflitti tra imprese e tra imprese e consumatori; 1° Congresso Mediterraneo di MEDIAZIONE INTERNAZIONALE, A.D.R. e O.D.R. - CAGLIARI - Santa Maria Navarrese - 4 - 8 SETTEMBRE 2014 organizzato



CAMERA ARBITRALE



dalla Camera di Commercio di Cagliari e dall'Università di Cagliari sul tema "L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE NELL'AREA DEL MEDITERRANEO"; Convegno 2-3 Maggio 2013 presso la Fiera della Sardegna, Cagliari, relativo a "Conciliazione e metodi di risoluzione amichevole delle controversie nel settore del sistema idrico" organizzato da Abbanoa, in collaborazione con l'Università di Cagliari; Convegno svoltosi a Cagliari nell'Aula magna del Seminario arcivescovile il 16 e il 17 novembre sulla mediazione penale dal titolo: "Solidarietà, responsabilità e fraternità nella mediazione penale. Applicazioni ed esperienze"; Incontro di studio del 7 Febbraio 2014 presso l'aula magna della Corte d'Appello di Cagliari dal titolo "LA NUOVA MEDIAZIONE: Perché SI / Perché NO - profili deontologici e applicativi per l'Avvocato, il Mediatore e per l'Avvocato Mediatore"; Intervento sulla mediazione e arbitrato in occasione della "CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 2013" presso la Corte d'Appello di Cagliari; Convegno sulla mediazione tributaria svoltosi a Cagliari il 17 aprile 2012, organizzato dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con gli ordini professionali dei commercialisti e degli avvocati, dal titolo "Dialogo Fisco-contribuenti: al centro della scena grazie alla novità che punta a ridurre il contenzioso tributario"; docente al Convegno "Il conflitto come tenzone- Il conflitto come risorsa: nella vita, nella politica, nella giustizia: educare e formare alla relazione costruttiva" organizzato da Mediacon - Cagliari, tenuto a Cagliari il 2 aprile 2004).

Publicazioni principali: "I diritti del minore fra sanità e giustizia" edito dalla CEDAM per la collana di scienze criminali diretta da Canepa - Mantovani. Due pubblicazioni in materia di usi civici, pubblicazioni in materia di stato civile e in riviste specialistiche in materia minorile. "Processo di adeguamento della normativa italiana del rapporto di filiazione alla costituzione italiana ed alla normativa costituzionale europea" pubblicato nel settembre 2009 nella Rivista Civitas et Iustitia edita dalla Pontificia Università Lateranense. "I diritti dei componenti della famiglia fra Società naturale, costituzione italiana e normativa europea" in "Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici" edito nel 2011 dalla Pontificia Università Lateranense. "Internet - Vantaggi e rischi per i minori" nel Manuale di Criminologia edito dal Giuffrè nel 2013 a cura di De Luca, Macrì, Zoli.



PROLUSIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO

Apro i lavori di questo importante Incontro di studio che si svolge “in presenza” e quindi con il piacere aggiuntivo delle relazioni personali di cui abbiamo avvertito ormai da quasi due anni la dolorosa mancanza, porgendo in primo luogo i saluti agli autorevoli esponenti degli Ordini professionali che ci onorano con la loro presenza e che hanno accolto con raro entusiasmo l’iniziativa di un dibattito sull’Arbitrato in questo particolare momento storico in cui il nostro Paese è impegnato a ridurre il carico del contenzioso civile, al Sig. Presidente della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano che è stata chiamata, unitamente alle altre istituzioni che si occupano di risoluzione alternative delle controversie, ad affrontare questa nuova sfida, nonché agli esimi relatori, entrambi componenti del Consiglio Nazionale Forense ed esperti in materia di arbitrato.

Nella seduta del 25 novembre 2021 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge di delega della Riforma del codice di procedura civile (pubblicata proprio ieri nella Gazzetta Ufficiale) che modifica anche la struttura dell'arbitrato come mezzo di risoluzione alternativa delle controversie e lo incentiva nell'ambito degli obblighi che l'Italia ha assunto con gli Organismi europei al fine di potere accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, attraverso il proprio organismo costituito dalla Camera arbitrale, è investita quindi dell'importante compito di contribuire alla rapida risoluzione delle controversie civili e commerciali e sotto tale aspetto anche alla ripresa del nostro Paese, pacificamente condizionata dalla rapidità della risoluzione del contenzioso civile e commerciale, come riconosciuto in primo luogo da tutti gli organi istituzionali e non si sottrarrà a tale importante funzione.

Il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano che ho l'onore di presiedere è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, per scelta dell'attuale statuto approvato nel 2007, con pregevole equilibrio istituzionale, sulla base di designazione di rappresentanti da parte della Corte d'Appello di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri e del Consiglio del distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, nonché per nomina diretta della Giunta Camerale, tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale, di rappresentanti dei settori economici dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura: in tal modo è assicurata la presenza delle istituzioni giuridiche più importanti del territorio, degli ordini professionali e soprattutto dei settori produttivi, il che garantisce altresì la competenza professionale dell'organo ma anche il suo radicamento nel territorio e nella realtà economica dello stesso.

La Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano è istituita presso la corrispondente Camera di Commercio, come emanazione della stessa, ove ha sede e domicilio legale ed ha come propri organi il Presidente, che è un componente del Consiglio della Camera Arbitrale nominato nel suo ambito, il Consiglio Arbitrale e il Segretario, con importanti attribuzioni relative al funzionamento della Camera, che sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio con incarico triennale rinnovabile. Altre Camere di Commercio italiane hanno operato scelte diverse; ad esempio la Camera Arbitrale di Milano e quella di Roma, le più importanti d'Italia, sono organizzate come aziende speciali, però, per realtà di medie dimensioni, anche con riguardo agli affari che interessano il territorio, come quella del sud Sardegna, a mio avviso la scelta statutaria della Camera arbitrale

inserita come emanazione diretta nella Camera di Commercio è la più appropriata anche perché consente risparmio di costi pur assicurando la qualità del servizio.

I compiti assegnati dall'attuale statuto alla Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano sono principalmente quelli di diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale; di documentarsi sulla pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri, attraverso l'attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca in materia arbitrale anche in collegamento con altre Camere Arbitrali; di organizzare e sviluppare – nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi – le procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione; di prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con Enti Pubblici, con Organizzazioni ed Associazioni interessate a questi problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'A.I.A. (Associazione Italiana per l'Arbitrato), onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale; di organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali; di stipulare con altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all'arbitrato, all'arbitraggio o alla perizia contrattuale, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di cooperazione, che comprendano l'eventuale scambio di servizi; e di fare, infine, quanto reputi opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

In tale ambito la Camera arbitrale di Cagliari – Oristano, insediata in data assai recente, si è prontamente attivata per assolvere ai propri compiti incentivando, in primo luogo, iniziative di studio e promozionali (in cui si inquadra anche l'odierno convegno) per la diffusione delle procedure arbitrali, nonché iniziative, che spero saranno accolte, presso le singole associazioni delle categorie produttive affinché i propri associati favoriscano l'inserimento di clausole compromissorie appropriate per il miglioramento delle relazioni commerciali ed offrano informazioni presso le imprese iscritte sull'arbitrato. A ciò si è affiancata una rilevante attività interna di studio del fenomeno arbitrale, in raffronto con altre realtà camerali italiane ed internazionali, nonché la predisposizione, che è in corso d'opera, di un nuovo Regolamento, che dovrà ovviamente passare al vaglio della Giunta Camerale, che sia di impulso ad un più ampio ricorso all'arbitrato amministrato, considerato che l'attuale Regolamento risale al 2007 e che quindi non è più adeguato sia per le modifiche legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che hanno profondamente innovato il codice di procedura civile, dei quali non si può non tenere conto anche in materia di arbitrato, sia della esigenza di introdurre regole per l'arbitrato on line, ormai non più procrastinabili nell'attuale emergenza sanitaria che ha visto un profondo cambiamento anche del processo civile, sia del richiamo della CEDU alla imparzialità dell'arbitro. Mi riferisco, con riguardo a tale ultimo aspetto, alla recente sentenza della Corte EDU del 20 maggio 2021, che nella causa BEG S.P.A. c. Italia è intervenuta sulla delicata questione dell'imparzialità dell'organo giudicante, quale cardine primario del giusto processo, anche nell'ambito della giustizia cognitiva privata, laddove cioè la terzietà del giudicante rivela profili di

vulnerabilità proprio a causa del peculiare ruolo dell'arbitro, non munito della garanzia "istituzionale" derivante dall'appartenenza all'Ordinamento giudiziario, ma investito di un munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti. Nel caso all'esame della Corte Edu uno dei componenti del Collegio arbitrale, che aveva in precedenza rivestito il ruolo di consigliere di amministrazione in una società derivata da una delle parti in giudizio, aveva ommesso di fornire la richiesta disclosure di assenza di legami con ciascuna delle parti in contesa all'atto dell'investitura del Collegio, in seno al quale era stato nominato arbitro proprio dalla parte coinvolta dal conflitto di interessi dovuto ai trascorsi quale consigliere di amministrazione di una società ad essa collegata ed i giudici di Strasburgo hanno specificato che il giusto processo di cui all'art. 6 CEDU (le cui garanzie investono anche le procedure arbitrali), non può prescindere da un attento esame sulla "indipendenza" dell'organo giudicante, tanto che si tratti di giudice "togato" quanto di collegio arbitrale, sì da garantirne l'imparzialità da verificare in termini "soggettivi", vale a dire indagando se ciascun membro del collegio sia anche solo potenzialmente immune da "pressioni esterne", ed anche in termini oggettivi, assicurandosi cioè "se la corte offra, in particolare attraverso la sua composizione, garanzie sufficienti tali da escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità".

Si sta altresì studiando la possibilità di ampliare anche i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali, predisponendo altresì un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di arbitrati ad hoc, quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento nell'ambito della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale e la approvazione di "Regole uniformi", clausole modello per la preparazione di contratti (v. norme di arbitrato UNCITRAL -1976-, norme di conciliazione UNCITRAL -1980-, norme di arbitraggio UNCITRAL -1982- e note per la risoluzione di una controversia in via stragiudiziale -1996-).

Il momento è particolarmente propizio per la revisione del Regolamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vuole incentivare la riduzione del contenzioso civile anche attraverso i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nel cui ambito di colloca l'arbitrato. Purtroppo la legge di delega della riforma del codice di procedura civile, che pure prevede il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, poi di fatto menziona all'art. 1 punto 4 solo l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che riguarda la procedura di mediazione. E' auspicabile che la legge delegata sia più chiara poiché gli incentivi fiscali sono indispensabili per fare "decollare" l'arbitrato.

La legge ormai approvata di delega per riforma del codice di procedura civile interviene profondamente sulla disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha in questi ultimi quindici anni evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l'ordinanza n. 24153/2013, e

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso giurisdizionale.

A tale scopo la legge di delega ritiene in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si rende necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. L'obbligo di trasparenza è già presente nell'attuale Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, però il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro e la previsione della decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia ommesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di riconsuazione è del tutto condivisibile poiché serve a rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che intendono rivolgersi alla giustizia arbitrale e si inquadra comunque sugli obblighi derivanti dalla soprarichiamata sentenza CEDU nella causa *Beg Spa c. Italia*.

Un secondo importante intervento della legge di delega riguarda poi la previsione del potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri e di decisione del reclamo cautelare per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico. Nel contempo è previsto che le modalità di attuazione della misura cautelare avvengano sempre sotto il controllo del giudice ordinario.

Si tratta di un sostanziale recepimento in legge di quanto già previsto dai regolamenti camerale ed anche da quello vigente della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano che all'art. 21, punto 2, prevede che “Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte”. Era in tal caso ritenuto che il potere cautelare fosse attribuito agli arbitri sulla base della convenzione fra delle parti le quali, accettando poi il Regolamento arbitrale, si impegnavano a riconoscere e rispettare i provvedimenti cautelari degli arbitri, i quali peraltro restavano privi di possibilità di esecuzione, invece prevista espressamente nella nuova disciplina sotto la vigilanza del giudice.

Fino ad oggi, per la verità, la questione era ampiamente dibattuta poiché, a fronte della lettera dell'art. 818 cpc (Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva

diversa disposizione di legge) e dell'art. 669 quinquies cpc (Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito), era ritenuto che il potere degli arbitri di emanare provvedimenti cautelari fosse limitato al solo arbitrato societario con riguardo alla possibilità di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 35 comma 5 del d. lgs n. 5 del 2003 (La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera).

La modifica legislativa tiene conto dal punto di vista dogmatico dei rilievi critici che erano stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari e risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la riforma del cpc rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri.

Ulteriori interventi della legge di delega sono volti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo si prevede in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

E' evidente che alcune di queste disposizioni sono di applicazione inderogabile ed in particolare sono inderogabili i principi generali. Personalmente sarei del parere di accogliere nel nuovo Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari - Oristano i principi generali della legge di delega (pur in assenza, al momento, della legge delegata) poiché espressione di disposizioni meritevoli di condivisione e ciò anche con riguardo al punto 17 dell'art. 1 e cioè alle modalità tematiche del processo civile che ormai sono divenute irrinunciabili anche per quello arbitrale che potrà essere disciplinato in analogia a quello ordinario, in riferimento: alla previsione che il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici e che il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa e che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (punti a b c); alla previsione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo (punti d e); e alla previsione che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti si svolgano, di regola, salvo diverso accordo fra le parti, con collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'arbitro o del Presidente del collegio arbitrale e che le parti si possano altresì accordare, anche su richiesta dell'arbitro e degli arbitri, per la sostituzione della udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dall'arbitro o dagli arbitri (punti l, m, n).

Grazia Corradini –
Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano

RELAZIONE

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELL'ARBITRATO

Dott. Alessandro Balletto, commercialista e revisore contabile, consulente tecnico iscritto all'albo dei ctu del Tribunale di Cagliari, Curatore Fallimentare e Custode Giudiziario, componente e presidente in diversi Collegi Sindacali di società di capitali isolate e della penisola, nonché di istituzioni pubbliche. Già segretario dell'ordine dei commercialisti per le circoscrizioni di Cagliari e Lanusei, attualmente componente del consiglio della camera arbitrate di Cagliari e Oristano.



ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE

(CONVEGNO DEL 10/12/2021)

Prima di illustrare, seppure in via sommaria, l'importante ruolo e la funzione del "dottore commercialista" nell'ambito dell'procedura di "**Arbitrato**"¹, pare opportuno, preliminarmente, riassumere e introdurre brevi nozioni e cenni in relazione ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - A.D.R., nell'ambito dei quali rientra, per l'appunto, l'arbitrato.

Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono strumenti di risoluzione delle controversie alternative a quelle giudiziarie, ossia ai procedimenti giurisdizionali che si svolgono avanti all'Autorità Giudiziaria dello Stato. Tali procedure alternative sono generalmente designate, nel linguaggio legale anglosassone, con l'acronimo **A.D.R., che sta per Alternative Dispute Resolution, ossia, in italiano, Risoluzione Alternativa delle Controversie.**

Il ricorso a tali forme alternative è in forte crescita nel nostro ordinamento, soprattutto in ambito civile-commerciale.

Nel nostro ordinamento vengono **principalmente ricompresi nelle ADR due strumenti:**

- **l'arbitrato;**
- **la mediazione² finalizzata alla conciliazione.**

Sono attualmente potenziati e favoriti, in quanto rappresentano la **risposta privata alla richiesta di giustizia, specie da parte degli operatori economici.**

La risoluzione delle controversie di natura economico-patrimoniale attraverso **organismi privati avviene in tempi più brevi e con costi minori rispetto a quelli stimati nel sistema giudiziario.**

Nel proseguo della trattazione

L'ARBITRATO

è lo strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito privatistico, societario ed internazionale, alternativo alla via giudiziaria ordinaria; caratteristica fondamentale dell'arbitrato è la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti tra privati cittadini e/o tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario, che decideranno la lite - in materia di diritti disponibili - con un provvedimento, detto lodo, che

¹ Per una ampia ed esaustiva trattazione dell'istituto, si rimanda al documento "**L'ARBITRATO**", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (maggio 2016).

² **LA MEDIAZIONE** è lo strumento che permette di risolvere una controversia con l'aiuto di un mediatore specializzato, imparziale e indipendente nominato dalla Camera di commercio; il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole e soddisfacente, garantendo riservatezza, tempi brevi e costi contenuti. Per alcune materie la mediazione è obbligatoria, per le altre può essere una scelta delle parti al momento della stesura del contratto o all'insorgere di una lite.

produce effetti analoghi a quelli della sentenza. Si tratta di una deroga volontaria, in favore dell'autonomia privata, al principio generale secondo cui la giurisdizione è esercitata dalla magistratura.

In quanto tale, l'arbitrato dev'essere tenuto distinto dall'istituto dell'arbitraggio cui all'art. 1349 c.c., che non indica una modalità di risoluzione di una controversia tra le parti, bensì il diverso caso in cui, in sede di conclusione del contratto, le parti abbiano rimesso ad un terzo la determinazione della prestazione ivi dedotta.

Nel codice attuale, l'arbitrato è regolato dalle norme di cui agli artt. 806-840 c.p.c.

Attraverso detta procedura, come detto, si demanda la decisione di una controversia a un **organo arbitrale** (arbitro o collegio arbitrale) competente, imparziale e indipendente nominato di comune accordo dalle parti.

In mancanza di tale accordo l'organo arbitrale è nominato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio. Vengono garantiti riservatezza, tempi brevi e costi predeterminati. L'organo arbitrale, ovvero gli arbitri cui viene deferita la decisione della controversia devono essere sempre in numero dispari secondo quanto precisato dall'art. 809 c.p.c.; può trattarsi, quindi, di un solo arbitro o di un collegio composto da soggetti muniti della capacità legale di agire (se le parti non ne hanno indicato il numero nella convenzione di arbitrato e non si accordano in merito, gli arbitri sono tre, mentre se le parti hanno indicato un numero pari di arbitri, in assenza di pattuizione contraria, provvede all'ulteriore nomina il Presidente del Tribunale). Il Presidente del Tribunale provvede anche nel caso in cui le parti nulla abbiano disposto sulla nomina degli arbitri, come nel caso in cui la nomina sia stata demandata all'autorità giudiziaria o ad un terzo che non vi ha adempiuto.

LE MATERIE ARBITRABILI

la possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale, ancorché rimessa alla libera volontà delle parti, è esclusa in caso di questioni afferenti diritti indisponibili, quali quelle di stato e separazione personale, e in caso di divieti espressamente formulati dalla legge. Le parti possono far decidere da arbitri solo le controversie in materia di diritti disponibili, salvo che ciò sia vietato dalla legge (un diritto è ritenuto disponibile quando le parti possono rinunciarvi dal punto di vista sostanziale e processuale). Secondo quanto stabilito dall'art. 806 c. 2 c.p.c., inoltre, le controversie in materia di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro (la clausola di arbitrato eventualmente contenuta negli accordi collettivi ha natura facoltativa, di talché le parti possono sempre preferire la giurisdizione ordinaria sino a quando non abbiano dato inizio al procedimento arbitrale).

LA CONVENZIONE DI ARBITRATO O PATTO COMPROMISSORIO

La volontà delle parti di rimettere la decisione ad un terzo imparziale deve essere espressa per mezzo di un negozio giuridico chiamata convenzione di arbitrato o patto compromissorio, che può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria. Si tratta, più in particolare, di un negozio privato avente rilevanza ed effetti processuali, consistenti nella preclusione del ricorso alla giurisdizione ordinaria, soggetto alla disciplina generale in materia di contratti in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 807 c.p.c. il compromesso, ovvero il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia tra le stesse già insorta ad uno o più arbitri, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Ulteriore requisito previsto a pena di nullità è quello della determinatezza dell'oggetto.

ARBITRATO RITUALE E ARBITRATO IRRITUALE

In relazione all'efficacia del lodo, si distingue tra arbitrato rituale **ed irrituale**: nel primo caso, disciplinato dall'art. 824-bis c.p.c., dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, gli effetti del lodo sono equiparati a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria; il lodo rituale, quindi, fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c. e determina le preclusioni di cui all'art. 324 c.p.c.; in altre parole, è idoneo sia al giudicato formale che a quello sostanziale; nel secondo caso, invece, il lodo ha efficacia negoziale. L'art. 808-ter c.p.c. prevede, infatti, che le parti, con apposita pattuizione scritta, possano stabilire che in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis c.p.c. la controversia venga definita con determinazione contrattuale, di conseguenza, il lodo irrituale non può acquistare esecutorietà, né essere impugnato per nullità avanti la Corte d'Appello, rimanendo l'unica impugnazione possibile quella di annullabilità di cui all'art. 808-ter c. 2 per i motivi ivi tassativamente elencati, omologhi ai motivi di impugnazione del lodo rituale ex art. 829 nn. 1,2,3, 4 e 9 c.p.c. A seconda del criterio di giudizio impiegato dagli arbitri per la risoluzione della controversia, viene in rilievo la distinzione tra arbitrato di diritto e di equità. Invero, a mente dell'art. 822 c.p.c., gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli

stessi pronuncino secondo equità. La previsione di una decisione secondo equità, da un lato, permette la ricerca di una giustizia più aderente al caso concreto basata sull'applicazione di regole metagiuridiche ancorché nel rispetto dei principi generali e delle norme fondamentali dell'ordinamento; dall'altro, evidentemente, non è compatibile con l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale e, in generale, per ogni error in iudicando.

Con riferimento all'aspetto organizzativo e pratico, si parla di **arbitrato ad hoc e amministrato**: l'arbitrato ad hoc, disciplinato dall'art. 816-bis c.p.c., si svolge secondo i criteri individuati dalle parti nella convenzione di arbitrato e le regole determinate dagli arbitri, nei limiti della legge; l'arbitrato amministrato di cui all'art. 832 c.p.c. si svolge secondo regolamenti precostituiti di istituzioni arbitrali e sotto la supervisione delle stesse.

Le parti, in particolare, possono semplicemente richiamare il regolamento di una determinata istituzione arbitrale (cd. arbitrato regolamentato), oppure svolgere l'intero arbitrato usufruendo dei servizi dell'istituzione arbitrale che monitora l'andamento del procedimento apprestando altresì il supporto logistico per l'espletamento della procedura.

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELL'ARBITRATO

Le caratteristiche di celerità ed efficienza di tali strumenti, a fronte dell'inefficienza e delle lungaggini del processo civile, hanno spinto il legislatore italiano negli ultimi anni a potenziare sempre più lo sviluppo e la diffusione degli strumenti alternativi rispetto alle quali è fondamentale **il ruolo dei liberi professionisti e, tra questi, di quelli che assistono le imprese**.

Le esigenze di celerità e di efficienza nell'ottenere una risposta di giustizia veloce e equilibrata è senz'altro più elevata per le aziende, ancorché costituiscano ormai una priorità sempre più comune anche al consumatore e al cittadino. In questo campo **il dottore commercialista ed esperto contabile**, insieme ad altre figure professionali, costituisce senz'altro uno degli interlocutori privilegiati delle imprese e dei cittadini, ben potendo detto professionista - alternativamente al ruolo di consulente della parte - ricoprire l'incarico di **arbitro unico o, componente, il collegio arbitrale**, in tutte quelle **controversie, specie in ambito societario**³, riferite a persone giuridiche e persone fisiche, in cui, in ragione dei propri studi, della propria formazione professionale e delle specificità attribuibili all'esperto, iscritto all'Albo tenuto presso l'Ordine territoriale di appartenenza, risulta essere competente (segnatamente, nel campo aziendale-societario, fiscale-tributario, contrattuale-negoziabile, etc.).

L'ARBITRATO SOCIETARIO

Il D.Lgs. 5/2003, emanato nell'ambito di un più vasto progetto di riforma del processo societario, reca al Titolo V, una disciplina apposita con riguardo all'uso che di tale strumento di risoluzione delle controversie viene effettuato in ambito societario.

Al Legislatore, pertanto, va riconosciuto il merito di aver colmato la lacuna relativa a tale particolare applicazione dello strumento arbitrale, attraverso una disciplina organica ed unitaria, di cui agli artt. 34- 37 del D.Lgs. citato. Infatti, si legge espressamente nella Relazione al D.Lgs. che *“la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale”*. L'esigenza di formulare un particolare modello di arbitrato si comprende laddove si ponga attenzione alle problematiche che in precedenza animavano la materia.

Due, in particolare, gli aspetti di maggiore problematicità: il primo era quello relativo **ai limiti dell'arbitrabilità delle controversie societarie**, soprattutto in tema d'impugnativa delle delibere assembleari; il secondo riguardava l'aspetto che di per sé caratterizza tuttora le controversie societarie, ovvero quello cioè di essere **liti che coinvolgono più parti**. Tutto ciò ha spinto il Legislatore ad intervenire, dettando una **disciplina ad hoc per l'arbitrato societario**, anche se le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40/2006 hanno fatto sì che siano rimasti solo alcuni aspetti di reale “specialità” rispetto all'arbitrato di diritto comune.

L'ambito di applicazione del nuovo modello arbitrale

³ In aggiunta alla sua collocazione “naturale” quale arbitro nel settore delle controversie in campo societario, si ritiene che la figura professionale e le competenze proprie del dottore commercialista ed esperto contabile, possano essere utili, per contribuire alla risoluzione delle vertenze-liti afferenti, altre forme speciali di arbitrato, quali quelle in campo finanziario-bancario, sportivo, e, seppure, in via marginale, nel campo dei Lavori Pubblici.

L'art. 34 D.Lgs. 5/2003 al 1 comma delimita l'ambito di applicazione della disciplina in esame, statuendo che *“gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.

Il nuovo arbitrato in materia societaria è, infatti, possibile solo nelle società cosiddette chiuse e nell'ambito delle società per azioni non quotate ed a ristretta base azionaria.

Ciò detto, occorre evidenziare che le controversie rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 5/2003, si distinguono in tre diverse categorie:

- aventi ad oggetto la **“validità di delibere assembleari”**;

- **“insorgenti tra soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”**;

- **“promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti”**.

Il nuovo arbitrato societario tende pertanto a ricomprendere tutte le controversie che abbiano a sorgere all'interno di quello che è stato correttamente definito come il “gruppo sociale organizzato”.

In prima battuta, è necessario sottolineare come il Legislatore delegato non si sia avvalso della facoltà, contemplata nella legge delega 366/2001, di richiamante esclusivamente la clausola compromissoria.

In altre parole, siamo di fronte ad un **istituto utilizzabile da società medio-piccole**, in quanto le grandi società, perché emittenti azioni quotate ovvero ad azionariato diffuso, restano estranee al quadro normativo di riferimento. Si discute in dottrina se la nuova disciplina sia applicabile anche alle società semplici; risulta preferibile la tesi negativa, per due fondamentali ragioni: innanzitutto perché la legge delega fa esclusivo riferimento alle “società commerciali”, con esclusione quindi delle società semplici; perché le disposizioni in materia di arbitrato societario richiamano indici (maggioranze, delibere assembleari, capitale sociale, iscrizione nel registro delle imprese) che mal si conciliano con i meccanismi di funzionamento delle società semplici (espressamente menzionate dall'art. 35, comma 5° e dall'art. 36, comma 1° D.Lgs 5/2003).

Non avendo il Governo previsto arbitrati in relazione a diritti indisponibili, l'unico limite, anche in tale materia, di ricorso allo strumento arbitrale rimane quello della **disponibilità del diritto oggetto di controversia**.

In mancanza di un criterio guida indicato dal Legislatore circa l'individuazione della natura disponibile o indisponibile dei diritti, non resta che fare riferimento alle pronunce della giurisprudenza in materia di arbitrabilità delle controversie.

Quanto invece all'ulteriore requisito previsto dall'art.34 D.Lgs. citato affinché una data lite sia deferibile ad arbitri, cioè quello dell'**inerenza della controversia al rapporto sociale**, quest'ultima deve essere valutata in termini ampi, ricomprendendovi non solo le controversie aventi ad oggetto l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario, ma anche quelle vertenti su diritti il cui titolo si identifichi con il rapporto sociale medesimo.

Le disposizioni contenute negli artt. 34-37 D.Lgs. n. 5/2003 hanno contribuito alla creazione di una sorta di “microsistema”, quello delle regole interne alla società.

Anteriormente alla novella citata, numerosi erano gli ostacoli che si ponevano in materia societaria all'utilizzo dello strumento arbitrale: si pensi alla vincolatività del lodo e della clausola compromissoria, nonché all'esigenza di garantire l'imparzialità degli arbitri ovvero alla possibilità di intervento da parte dei terzi interessati ed alla previsione di mezzi d'impugnazione del lodo. Tutti problemi tradizionalmente collegati ad un arbitrato “multiparti”, com'è tipicamente quello societario. Oggi, invece, il contenuto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003 - che concernono *“oggetto ed effetti delle clausole compromissorie statutarie”*, *“disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”* e *“decisione secondo diritto”* quando gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili oppure si verta in materia di validità di delibere assembleari, è sufficientemente articolato da dar vita ad un **rito speciale** modellato sulle specifiche esigenze di ogni società, così da comportare il superamento dei problemi che in precedenza si frapponavano alla compromettibilità delle controversie societarie.

È ben vero, come evidenziato da autorevole dottrina, che la *“procedimentalizzazione”* che caratterizza il nuovo arbitrato societario potrebbe disincentivare molte società, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, dall'utilizzo di tale strumento, e ciò a causa sia dei costi elevati di un simile procedimento sia del meccanismo di etero designazione degli arbitri, il quale potrebbe far ricadere la scelta su soggetti che vengono avvertiti come distanti rispetto ai problemi che interessano la compagine sociale, tuttavia, tale *“procedimentalizzazione”*, rappresenterebbe il prezzo che le società sono costrette a “pagare” se esse vogliono fare proficuamente ricorso all'arbitrato.

Il rischio di un arbitrato obbligatorio, imposto cioè dal Legislatore, non può porsi neanche in astratto: **le società sono libere di scegliere tra la soluzione arbitrale della controversia e la giustizia togata, ma nel primo caso dovranno necessariamente osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003.**

In mancanza, sarà la stessa volontà arbitrale ad essere fragile e instabile, a ragione del carattere inderogabile delle disposizioni di cui al D. Lgs. citato, la cui finalità, improntata ad un deciso *favor arbitrati*, verrebbe definitivamente meno qualora si consentisse l'utilizzo di clausole compromissorie di diritto comune (cosiddetta tesi del "doppio binario"). Ora, è vero che il modello codicistico continua a sopravvivere per gli aspetti non disciplinati dal nuovo arbitrato societario, ma a prescindere dal fatto che si tratta di una mera scelta legislativa sul campo di applicazione della novella (si pensi ad es. al compromesso), ciò che preme sottolineare è che l'utilizzo di una clausola di diritto comune riproporrebbe in materia societaria quei problemi che precedentemente al D.Lgs. n. 5/2003 si ponevano alla risoluzione arbitrale delle controversie di siffatto tipo. **L'importanza di un simile strumento di risoluzione delle controversie si rinviene laddove si consideri che la maggior parte degli statuti societari prevedono al loro interno clausole compromissorie, con le quali si devolvono ad arbitri tutte o alcune delle controversie che abbiano a sorgere all'interno della compagine sociale.** Due i problemi che emergono a livello applicativo: l'adeguamento delle clausole compromissorie preesistenti alle prescrizioni inderogabili del D.Lgs. n. 5/2003; i limiti giurisprudenziali alla compromettibilità delle controversie di siffatto tipo. Quanto al primo aspetto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che **a partire dal 2010 afferma l'esclusività dell'arbitrato societario,** con la conseguenza che le clausole statutarie preesistenti e difformi rispetto alle prescrizioni introdotte con D.Lgs. n. 5/2003 risultano affette da nullità assoluta. Ne deriva che l'adeguamento degli statuti societari potrà avvenire soltanto attraverso un'apposita modifica che introduca una nuova clausola compromissoria, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente ovvero, in mancanza, la clausola nulla non produrrà effetti e la controversia potrà essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. In relazione al secondo aspetto, invece, maggiori sono i profili di problematicità. La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto con riguardo alle controversie aventi ad oggetto **la compromettibilità delle delibere assembleari;** nonostante isolate pronunce difformi, l'orientamento prevalente in seno alla Suprema Corte, basandosi sul tenore letterale dell'art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, in forza del quale le sole controversie compromettibili in arbitri sono solo quelle aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ha ribadito che *"nell'ipotesi d'impugnazione di delibere assembleari occorre sempre indagare la natura degli interessi privati o superindividuali sottesi alla stessa. Con la conseguenza che, laddove si riconosca l'indisponibilità del diritto oggetto della controversia, sancito peraltro da una norma imperativa, si dovrà escludere la possibilità di devolvere la relativa controversia ad arbitri"*. Tale principio è stato riaffermato più di recente da due ordinanze della Corte di Cassazione, che hanno negato la possibilità di sottoporre a giudizio arbitrale controversie relative alla validità della delibera di approvazione del bilancio, in quanto le norme che lo riguardano hanno natura imperativa essendo poste a tutela non solo dei soci ma anche dei terzi e quindi di diritti indisponibili.

RELAZIONE

IL RUOLO DEL NOTAIO NELL'ARBITRATO

Dott. Andrea Onano, notaio in Cagliari, avvocato (toga d'Oro anno 2003), specializzato in diritto dei contratti, cultore, dall'anno 2000, di Diritto Civile presso l'Università di Cagliari, dottore di ricerca, attuale componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Cagliari.

Arbitrato: Fondamenti e tecniche

Breve intervento a Convegno

Cagliari 10 dicembre 2021

Buon giorno a tutti.

In primo luogo, un doveroso, ma sentito, ringraziamento agli organizzatori di questo incontro e, in particolare, alla dottoressa Corradini.

Ringrazio anche il Collega Fabrizio Fadda, per il prezioso consiglio in merito alla scelta dell'argomento di questo breve intervento.

Porto, inoltre, a tutti i presenti i saluti del Presidente del Consiglio Notarile di Cagliari, dottor Antonio Garau.

Chiedo, infine, venia per il tenore di questo intervento, motivato tuttavia dalla breve durata dello stesso; con l'auspicio di potere, in futuro, approfondire gli argomenti che avrò modo di sfiorare appena, eventualmente in una prossima analoga occasione.

Venendo al tema assegnatomi, le clausole arbitrali e l'attività notarile, non posso non rilevare che, come a tutti noto, si tratta di un argomento interessante dal punto di vista professionale, ma anche assai problematico, considerate le molteplici questioni tuttora irrisolte.

Segnalo la particolare utilità di un'attenta predisposizione di idonee clausole arbitrali, nell'ottica della sempre più pressante esigenza di degiurisdizionalizzazione.

La disposizione normativa che assume posizione centrale in materia è quella contenuta nell'articolo 34 (e in quelli seguenti) del D.Lgs. 17 gennaio 2003, numero 5, del quale darò qui una rapida lettura, così da consentire a me e a tutti i presenti di riportare alla memoria la disciplina positiva tuttora in vigore.

Devo, quindi, ricordare che le finalità della normativa in esame, già ben delineate dall'articolo 12 della Legge Delega, è quella di prevedere un istituto alternativo all'arbitrato di diritto comune.

La particolarità dell'arbitrato del quale ci occupiamo risiede nella circostanza che esso interessa una pluralità di soggetti che, però, non manifestano una volontà espressa di utilizzare questa forma alternativa di risoluzione della controversia: è compresa l'autonomia del singolo a vantaggio del più ampio gruppo sociale di appartenenza.

Per "compensare" tale sacrificio individuale, la normativa prevede una vistosa giurisdizionalizzazione del procedimento arbitrale.

Invero, una seppur indiretta manifestazione di volontà del singolo può rinvenirsi nell'adesione al contratto sociale nel quale la clausola arbitrale è prevista.

Considerato il tempo a disposizione, proverò, in estrema sintesi, ad analizzare i peculiari profili soggettivi e oggettivi dell'arbitrato del quale ci stiamo occupando.

Esso riguarda i contenziosi tra i soci, la società e gli organi sociali di tutti i tipi di società, fatta eccezione per le società semplici, per le società irregolari e per le società per azioni che fanno ricorso al capitale di rischio.

Dal punto di vista oggettivo, l'arbitrato può riguardare le contese tra i soci e tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (anche se, a dire il vero, la normativa prevede alcune importanti deroghe a tale limite, delle quali, tuttavia, non possiamo

occuparci in questa sede); non può riguardare le controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Una precisazione: l'argomento del quale andiamo discorrendo è quello delle clausole compromissorie statutarie ed esula dal tema di queste brevi riflessioni il compromesso stipulato a lite insorta.

Procedendo a grandi salti, arriviamo al tema che, senza dubbio, ha suscitato maggiore interesse tra coloro che si sono occupati dell'argomento e, in particolare, tra i notai che si sono dovuti confrontare con l'arbitrato in questione.

Si tratta di un sistema inderogabilmente alternativo all'arbitrato di diritto comune?

O le parti potrebbero scegliere, liberamente, tra l'una e l'altra forma di arbitrato?

I primi autori che analizzarono la normativa in oggetto (ma anche parte della dottrina attuale) ritennero che si trattasse di una forma "speciale" di arbitrato, tuttavia non necessaria.

Altra parte della dottrina e la giurisprudenza costante (tra le tante, Cass. 20 luglio 2011, numero 15892) ritengono, invece, che si tratti di un istituto caratterizzato dall'esclusività, dalla specialità e dalla imperatività.

Con l'importantissima conseguenza che le previgenti clausole statutarie (le cd. "clausole binarie", che prevedevano che gli arbitri venissero nominati dalle parti in contesa, uno da ciascuna di esse e il terzo da parte degli arbitri così scelti) verrebbero colpite dalla nullità sopravvenuta per contrarietà a norma imperativa.

Non posso dilungarmi sul dibattito al riguardo, ma devo segnalare che, sempre ad avviso della dottrina e giurisprudenza dominanti, per la modifica delle previgenti clausole binarie (assolutamente nulle, secondo la giurisprudenza) non sarebbero bastati (e non basterebbero tutt'oggi) i *quorum* ordinari previsti per le modifiche statutarie, ma quelli rafforzati previsti dal sesto comma dell'articolo 34 del testo delegato.

Ciò per motivi tanto testuali quanto sistematici che, tuttavia, il tempo a disposizione non consente oggi di esaminare.

In chiusura, non posso non affrontare, seppur brevemente, la questione (ovviamente) a me cara del ruolo del notaio in materia di clausole arbitrali societarie.

Come noto, la funzione del notaio di documentazione della volontà dei soci si articola in due fasi.

Quella di vera e propria documentazione, consistente nella redazione del verbale dell'assemblea (vera e propria attività di constatazione) e quella, successiva alla precedente, di controllo di legalità, attraverso la quale il notaio deve valutare l'iscrivibilità al Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dai soci.

Nessun dubbio che, trattandosi, come segnalato, di attività di mera constatazione, nella prima fase, il notaio, se richiesto, dovrà procedere a verbalizzare anche un'assemblea in cui non siano stati raggiunti i *quorum* richiesti per la valida approvazione della delibera.

Ma, nella seconda e più delicata fase, il notaio dovrà effettuare, sotto propria esclusiva responsabilità (anche ex art. 28 della Legge Notarile), il controllo di legalità.

E, considerata la nullità della clausola arbitrale difforme dal paradigma disegnato dal legislatore delegato, una delibera che la approvasse sarebbe anch'essa affetta da nullità e il notaio, per non incorrere in responsabilità, dovrebbe rifiutare il deposito per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciò, naturalmente, ove si aderisca alla tesi largamente dominante che considera illecito l'oggetto di una deliberazione che sia contrario all'ordine pubblico, al buon costume e a norme imperative dettate a tutela di interessi generali.

Concludo queste brevi considerazioni con un ultimo ringraziamento rivolto a tutti i presenti, per la pazienza dimostrata nell'ascoltarmi e con la speranza di potere in futuro approfondire, insieme a chi vorrà, gli argomenti che oggi ho potuto soltanto sfiorare.

Andrea Onano

RELAZIONE

IL RUOLO DELL'INGEGNERE NELL'ARBITRATO



Ing. Angelo Loggia, ingegnere libero professionista, consigliere della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari (delegato dal Presidente OIC), vice presidente della Federazione Sarda degli Ordini degli Ingegneri, componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano.



ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE

Il ruolo dell'ingegnere nell'arbitrato

Relatore: ing. Angelo Loggia-consigliere OIC

INTRODUZIONE

Oramai da diversi anni, si assiste ad un crescente interesse da parte di varie categorie professionali in relazione alla *Consulenza Giudiziaria*.

In questo ambito si colloca anche la categoria degli Ingegneri (e dei tecnici in generale).


Sono quindi nate in seno agli Ordini professionali le commissioni che si occupano di *Ingegneria Forense*.

COMPITI DELL'INGEGNERE FORENSE

Connettere la Scienza con il Diritto, agevolando la *valutazione con principi giurisprudenziali* di problematiche studiate ed analizzate con *metodi scientifici*.

Far sì che i risultati di studi e indagini scientifiche siano *comprensibili e gestibili*, nell'ambito dei principi della giurisprudenza, da altri *Professionisti che non hanno preparazione tecnica specifica*.

L'INGEGNERE FORENSE



LA DEONTOLOGIA

- La Deontologia si riconduce alle regole etiche che il professionista deve seguire nel suo lavoro.
- Gli ingegneri, al pari delle altre categorie professionali, sono chiamati al rispetto del *Codice Deontologico*, pubblicato sul sito dell'Ordine

<https://www.ingegneri-ca.net/albo/codice-deontologico/>


- In ambito *forense*, il rispetto rigoroso del Codice Deontologico è elemento essenziale a garanzia della prestazione professionale

LE CONOSCENZE GIURIDICHE

Le *conoscenze giuridiche* dei principi giurisprudenziali risultano *fondamentali* per far sì che i *risultati degli studi tecnico-scientifici* vengano *correttamente inquadrati in ambiti molto distanti* da

quelli tipici dell'ingegnere.

ADR –Alternative Dispute Resolution



- Deferimento della decisione ad un *soggetto terzo*
- *Arbitro* o *Collegio Arbitrale*(tre arbitri di cui uno con funzioni di Presidente)
- Uno degli arbitri può essere un *professionista tecnico*
- In alternativa, l'arbitro o il collegio arbitrale, possono nominare, qualora ve ne sia bisogno, un *professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) in qualità di CTU*

ARBITRATO IN CONTROVERSIE DI NATURA

«TECNICA»

- Controversie di natura *tecnica*: riguardanti beni immobili, appalti di lavori edili/stradali/impianstici, questioni *energetiche*, ecc., cono senza necessità di procedure estimative

- Arbitro *professionista tecnico*: fa parte a tutti gli effetti del Collegio Arbitrale
- Contributo del professionista tecnico alla stesura del *lodo arbitrale*: con un approccio di natura tecnica, utilizzando le conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, inserite nel flusso del procedimento arbitrale
- L'*arbitro tecnico* deve possedere, oltre alla «scontata» preparazione tecnica, anche conoscenze in materia di arbitrato e delle relative procedure
- Le conoscenze suddette si acquisiscono solo mediante la frequenza di corsi ad hoc, che permettano al tecnico di portare autonomamente a compimento il proprio lavoro nell'ambito dei procedimenti arbitrali
- L'*arbitro tecnico* dovrà saper utilizzare un linguaggio, seppur tecnico, comprensibile per gli altri componenti del Collegio Arbitrale

RIFERIMENTI PER I COMPENSI DEGLI ARBITRI

- D.M. infrastrutture e trasporti 31/01/2018
Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale
- D.M. 55/2014
Parametri forensi –Arbitrato
- Regolamenti camere arbitrali

ATTIVITÀ SVOLTE DA OIC IN AMBITO FORMATIVO SULL'INGEGNERIA FORENSE

- 3 edizioni del corso sull'attività del CTU e del CTP (durata 20 ore)
- 1 edizione del corso sull'infortunistica stradale (durata 30 ore)
- 1 seminario sui rilievi dei sinistri stradali, in collaborazione con la Polizia Stradale (durata 4 ore)

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ACCREDIA



L'agenzia Certing è un ente di certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da Accredia che rilascia la certificazione di INGEGNERE ESPERTO in 21 comparti che ricoprono tutte le aree dell'Ingegneria. Ciascuna di queste figure professionali può essere declinata in molteplici aree di specializzazioni che ciascun ingegnere sceglie come *abito su misura* della propria competenza.

CERTING

Certing è un punto di riferimento per aziende pubbliche e private, cittadini, pubbliche amministrazioni che cercano professionisti competenti e qualificati, perché ne facilita la ricerca e l'inquadramento come consulenti o come risorse umane.

Nata come ente di certificazione rivolta esclusivamente agli ingegneri, l'Agenzia Certing ha oggi ampliato la rosa di competenze certificate, includendo via via altre professionalità. La certificazione è accreditata secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

CERTING
Certifichiamo le competenze professionali.

Accedi

Cerca

- CHI SIAMO
- NEWS
- I NOSTRI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE**
- CERCA UN PROFESSIONISTA CERTIFICATO
- SEI UN PROFESSIONISTA?
- SEI UN'IMPRESA O UNA P.A.?
- CONTATTI

torna all'Archivio Notizie

Ingegneria Forense: ecco perché è importante certificare le proprie competenze

Fabrizio Mario Vinardi Ingegnere Forense, docente di master universitari e titolare di uno studio professionale racconta perché ha scelto di conseguire la certificazione CERTING con specializzazione in Infortunistica stradale e ricostruzione, sicurezza e infortuni sul lavoro.

Intervista di Chiara Samorì pubblicata sulla rivista *INGENVO*

Ing. Vinardi, quali motivi l'hanno spinto a richiedere la certificazione delle sue competenze?

«Premetto che faccio questo mestiere da 27 anni e ovviamente nel corso degli anni ho assistito all'evoluzione della professione. Quando ho iniziato i tempi erano diversi, non esisteva il termine di "Ingegnere Forense", oggi le cose sono completamente cambiate. L'esperienza acquisita durante la carriera e il cambiamento in atto, mi hanno spinto a chiedere la certificazione».

In che senso tutto è cambiato?

«Ho firmato la mia prima perizia per l'autorità giudiziaria nel 1993 e da subito ho scoperto la passione per questa attività. Da allora infatti mi sono specializzato in modo più verticale in questo settore specifico che chiamiamo con il nome di Ingegneria Forense, ma all'inizio non era come la conosciamo oggi. Nell'arco del tempo ho avuto modo di assistere a una profonda trasformazione: fino a una decina di anni fa era un'attività che veniva praticata da molti studi tecnici che quotidianamente si occupavano di settori classici dell'ingegneria come progettazione, direzione lavori e collaudi e solo residualmente svolgevano perizie per conto di aziende o della magistratura, per lo più in campo civile. Non rappresentava né il loro core business né

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

RELATORE

Avv. Ettore Atzori, avvocato cassazionista, già Presidente dell'ordine degli avvocati di Cagliari, componente del Consiglio Nazionale Forense per il distretto della Corte d'appello di Cagliari, responsabile della commissione diritto sportivo Cnf, già Consigliere e Presidente del COA di Cagliari, relatore in importanti incontri di studio e convegni, ha svolto una relazione su “**Arbitrato – Fondamenti e tipologia**”



LECTIO MAGISTRALIS

AVV. MARIO NAPOLI

DEONTOLOGIA DELL'ARBITRATO – IL RUOLO DEL DIFENSORE

Avv. Mario Napoli, avvocato cassazionista del foro di Torino, partner in studi legali di primaria importanza anche internazionale, attualmente Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, già Presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, socio della Camera Civile dell'Ordine degli avvocati di Torino e componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Milano s.r.l. per il biennio 2021 – 2023, relatore in importanti convegni ed incontri di studio sull'arbitrato.



DEONTOLOGIA DELL'ARBITRATO

Cagliari, 10 dicembre 2021
Aula Magna Corte D'Appello

** *** **

Lasciatemi innanzi tutto ringraziare il Consiglio dell'Ordine di Cagliari e l'amico Consigliere (al Consiglio Nazionale Forense) Avv. Ettore Atzori per avermi invitato, anche se devo dirvi che il tema propostomi, e cioè i profili legati alla deontologia, sono un evidente segno della connotazione anagrafica di chi vi parla.

Quando ho incominciato ad occuparmi di arbitrati facevo il Segretario al mio "Maestro", in pratica mi occupavo di tutti gli aspetti squisitamente formali e burocratici; poi ho partecipato a procedure arbitrali come avvocato di una delle parti, e già mi pareva di aver fatto un considerevole passo avanti; sono poi arrivate le prime nomine ad arbitro e, con il passare del tempo, sono stato indicato quale Presidente del Collegio arbitrale.

Ma il tonfo finale, squisitamente legato al passare del tempo e ai miei capelli bianchi, è stato l'invito a parlare della deontologia, ricorrente ormai da tempo: rappresenta proprio la tappa finale!

Detto ciò il mio ringraziamento è davvero sincero, anche perché è una delle prime volte che mi trovo nuovamente a relazionare di fronte ad un uditorio umano e non soltanto ad uno schermo: dovete sapere che il ruolo del relatore non è molto dissimile da quello dell'anestesista, deve poter vedere i propri pazienti negli occhi e capire quando è necessaria una dose supplementare di trattamento, qualche cosa da aggiungere perché le braccia invitanti di Morfeo non abbiano il sopravvento. D'altra parte non vi nascondo che dell'iconografia della giustizia, la dea bendata con la bilancia e la spada, quel che mai ho potuto digerire è la benda: io credo che sia indispensabile poter vedere il Giudice negli occhi e che quest'ultimo possa vedere le parti e i difensori in un rapporto diretto. E tali considerazioni ancor più valgono nell'arbitrato poiché, sostanzialmente, si tratta di una procedura che sono proprio le parti a scegliere e rispetto alla quale io credo che un contatto diretto sia non solo necessario ma essenziale.

Venendo ora al tema che mi è stato assegnato, vorrei anticipare tre considerazioni preliminari all'indicazione ed alla trattazione di quelle doti deontologiche che ritengo essere anche essenziali per un buon arbitro.

La prima riguarda i rapporti tra la deontologia e la legge perché credo che quel che un tempo era un confine piuttosto ben demarcato oggi tenda a sfumarsi e quasi ad annullarsi.

In altre parole sino a qualche tempo fa il confine tra legge e deontologia era netto: dato che ho poco tempo a mia disposizione partirei dal V secolo avanti Cristo e cioè dal dramma di Antigone. Ebbene, che cosa ci dice Sofocle se non segnalare che una cosa è la legge statale (quella di Creonte) e altra cosa, totalmente diversa, quella etica, degli dei, propugnata da Antigone che pensa che non sia la cosa migliore lasciare il cadavere del proprio fratello in preda ad uccelli e fiere: voi potete toccare con mano la netta differenza.

Poi è intervenuto Kant con la sua considerazione dell'etica: da un lato la grandezza del firmamento che ci fa sentire piccoli di fronte a tanta magnitudine, e dall'altra la legge morale dentro di noi che invece, proprio perché da noi governabile, ci rende grandi ed importanti.

Come se non bastasse, lasciatemi questa digressione un po' generica, è intervenuto il nostro Primo Levi con un libro a me particolarmente caro "La chiave a stella", nel quale il personaggio principale, il montatore Fausson (tipico prodotto torinese), confonde e mischia senza soluzione di continuità etica e diritto: nel libro di Levi non sentirete mai parlare di rapporto di lavoro, non ci sarà alcun accenno all'organizzazione aziendale nella quale opera Fausson, non sapremo nulla del suo inquadramento e del contratto collettivo applicabile, tutto viene ricondotto al principio, etico e giuridico, del lavoro ben fatto, che altro non è se non quella regola d'arte prevista dall'art. 2224 del Codice civile.

Anche nel trattare l'etica nell'arbitrato non possiamo, dunque, dimenticare che molti dei principi che un tempo erano relegati all'aspetto morale dell'arbitro sono oggi vere e proprie disposizioni di legge: mi basta richiamare l'art. 3, secondo comma, della Legge 247/2021 (che richiama e fa proprie tutte le principali obbligazioni deontologiche), l'art. 61 del nostro Codice Deontologico, l'art. 815 del cod. proc. civ. per mostrare con facilità che quei principi richiamati sotto il profilo etico assurgono oggi a vere e proprie norme di legge e in quanto tali debbono essere considerate.

La seconda delle considerazioni preliminari che vi vorrei proporre è quella che le qualità di un arbitro non solo debbono sussistere, ma devono pure apparire. Sotto tale profilo lasciatemi osservare come molto cambi tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato da una delle Camere Arbitrali perché in taluni casi quel che può essere accettabile per volontà delle parti deve invece cedere il passo in caso di procedura amministrata perché in quest'ultimo caso anche l'immagine dell'istituzione riveste un peso determinante. Vi vorrei fare un esempio. Anni fa in un arbitrato ad hoc il Presidente scelto dagli arbitri nominati dichiarò in prima udienza l'impossibilità di accettare l'incarico perché aveva rilevato che uno dei suoi collaboratori di studio aveva prestato il proprio parere in più occasioni ad una delle parti; dopo un momento di riflessione queste ultime ed i loro legali, considerando che l'alta levatura morale del designato presidente garantiva al di là di ogni possibile dubbio la sua imparzialità ed indipendenza, lo confermarono nell'incarico. Effettivamente l'arbitrato si svolse nella forma più corretta, equilibrata e certamente l'atteggiamento del Presidente fu di totale indipendenza ed imparzialità. Ebbene, un caso simile in un arbitrato amministrato non potrebbe trovare analoga soluzione perché accanto alla certezza delle parti in merito alla qualità di imparzialità del Presidente o di un Arbitro, si rende necessaria anche la tutela dell'istituzione stessa che provvede alla nomina o alla conferma: in questa prospettiva, naturalmente, la circostanza che un collega dello studio del presidente avesse avuto come cliente una delle parti avrebbe comportato l'impossibilità di una conferma.

La terza ed ultima considerazione preliminare che vorrei farvi riguarda il decorso del tempo. Le qualità di un arbitro non soltanto debbono poter essere verificabili in avvio di procedura ma devono permanere sino alla sua fine e, potenzialmente, anche per un po' di tempo successivo. Il mondo legale torinese è gozzaniano e sonnecchioso e con pochi movimenti tra studi; ma anche muovendosi di pochi chilometri dalla mia città noi assistiamo ad una situazione completamente diversa, con un frequente turn over tra studi, nella quale è possibile che un avvocato facente parte dello studio a cui appartiene anche uno degli arbitri cambi casacca e passi a lavorare nello studio di uno dei difensori, o viceversa. Voi capite che il sospetto che la sua trasferta porti con sé anche alcune notizie riservate rispetto alla procedura deve essere scongiurata ed è pertanto inevitabile che la presenza delle qualità di indipendenza ed imparzialità debba assicurare costantemente le parti e tutto il mondo limitrofo coinvolto nella procedura.

Fatta questa lunga premessa passerei ora rapidamente ad indicarvi quelle che ritengo debbano essere le qualità (etiche o giuridiche, non saprei ben dirvi, forse tutte e due) che devono essere riscontrabili ed apparire nella figura dell'arbitro.

Vi dirò subito che non si discostano molto da quelle che riguardano noi avvocati.

Certamente i primi due requisiti sono quelli della disponibilità di tempo e della competenza. Anche per la nostra attività di avvocati tali requisiti sono richiesti, pensate all'art. 14 del Codice deontologico, ma nel caso dell'arbitro è evidente il perché: la rapidità è essenziale per qualificare l'arbitrato

rispetto alle lungaggini talvolta inaccettabili della giustizia ordinaria, e chi è competente può giudicare più rapidamente e sbagliare meno.

Non aggiungerei altro.

Una ulteriore qualità riguarda la neutralità, anche se vi devo dire che non sempre con tale termine si suole fare riferimento al medesimo profilo: in generale per neutralità si indica una indipendenza dell'arbitro da aspetti geografici, culturali, religiosi, ideologici, di club, di associazione. Ad esempio, l'art. 15.5 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano prevede proprio la nomina di un arbitro di nazionalità terza quando le parti appartengono a Paesi differenti, ma è un concetto generale che si può tranquillamente estendere, e si deve estendere, anche ad altre forme di situazioni ambientali che non consentono di verificare ed esser certi in merito ad una effettiva indipendenza in coloro che giudicano.

A questo punto non mi resta che trattare quella che è la qualità principe, il cardine di tutta la vicenda arbitrale e cioè l'indipendenza prodromica all'imparzialità (anche se, come nel caso che vi ho poco fa narrato, i due concetti non coincidono: posso essere imparziale per mie alte qualità morali, senza essere indipendente).

Quando parliamo di indipendenza abbiamo riferimento ai rapporti di parentela, di affinità, ai vincoli coniugali, presenti ma anche passati (Cesare Rimini, il nostro più noto avvocato matrimonialista, ha intitolato un suo libro "A casa tutto bene?", frase di avvicinamento che aveva escogitato perché era stufo di farsi delle gaffes chiedendo ai colleghi americani delle loro mogli, dal momento che nel frattempo ne avevano cambiate alcune!)

L'esame dei rapporti di parentela e affinità non deve riguardare solo le parti e gli avvocati, ma anche i collaboratori tutti dello studio (oggi negli studi esistono figure apicali del tutto sconosciute fino a qualche anno fa: il responsabile di marketing, di promozione, di I.T., dell'ufficio stampa, i quali talvolta sono remunerati anche sulla crescita del fatturato dello studio). Vengono ovviamente in rilevanza tutti rapporti di lavoro in corso o passati (principalmente di lavoro autonomo, ma la moglie di un arbitro può essere il manager di una delle parti o può essere a quest'ultima legata da rapporti contrattuali di consulenza), e così dunque mandati professionali trascorsi, partecipazioni in consigli di amministrazioni, in collegi sindacali. E non basta. E' necessario che l'arbitro dichiari eventuali motivi di contrasto nei confronti di una delle parti (non solo quale diretto controinteressato, anche per esser stato avvocato avversario, l'aver reso un parere pro-veritate contrario in una operazione che l'ha riguardata) e con l'azionista (che spesso non è facile individuare).

In generale bisogna dire che ci deve essere nell'arbitro uno spirito disposto a largheggiare nel dichiarare quelli che possono costituire motivi di incompatibilità o anche di semplice malessere: e proprio in tal senso va l'art. 7.2 del Codice deontologico della Camera Arbitrale di Milano laddove precisa che qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto in favore della dichiarazione. Chi largheggia non è mai suscettibile di sospetto, mentre questo nasce inevitabile e spontaneo quando la circostanza emerge o per segnalazione delle parti o esterna, o ancora per uno specifico approfondimento della istituzione arbitrale.

Naturalmente presentarvi una casistica è del tutto impossibile perché la fantasia (direi la cattiva fantasia, anche di noi avvocati), è davvero sconfinata. Vi riporto, senza commenti, alcuni casi che mi sono accaduti.

Nel corso di una perizia e dopo la nomina del Consulente di Ufficio una delle parti ha depositato la nomina di un ulteriore Consulente di Parte che, guarda il caso!, era la moglie del responsabile del dipartimento universitario nel quale operava il C.T.U.; o ancora il Presidente della Commissione d'esame per la chiamata in cattedra di uno degli arbitri era uno degli avvocati difensori; o pensate ancora al caso di libri scritti in comune tra arbitri e difensori, nei quali la posizione scientifica era chiara e dichiarata, ma anche un comune, criticabile, sentire. Ma posso ricordare anche casi più semplici e meno scorretti, come anche a me sono capitati: nel corso di un arbitrato il figlio di un arbitro si è fidanzato con la figlia di uno degli avvocati difensori e naturalmente l'arbitro ha rinunciato; in un altro caso la rinuncia è stata determinata dalla dichiarazione, che io ho molto apprezzato per la sua spontaneità, di un arbitro poichè erano in corso trattative tra i due studi (quello dell'arbitro e quello di un difensore) per una ipotetica fusione (la fusione poi avvenne, ma circa un anno e mezzo dopo!).

Come potete ben capire, in molti casi si tratta di circostanze che difficilmente possono venire a conoscenza dell'istituzione arbitrale o delle parti, spesso si tratta di rapporti in ambito universitario non conoscibili fuori dall'ambiente, che determinano una incompatibilità o comunque che possono apparire come indice di mancanza di indipendenza e imparzialità. Per questo l'invito pressante è quello della massima trasparenza, di utilizzare il momento della dichiarazione per togliere ogni sospetto dichiarando anche

circostanze francamente marginali: lo scrupolo sarà apprezzato, è il silenzio che genera sospetti.

Un caso diverso da quelli sin qui trattati ma che mi sembra rilevante sotto il profilo dell'indipendenza è quello dell'arbitro seriale: in altre parole, è il caso in cui un certo avvocato costantemente indica il medesimo arbitro. Tale circostanza, anche se tante volte l'indicazione è semplicemente determinata dalla stima reciproca, può generare il sospetto che non ci sia una totale indipendenza dell'arbitro. Un caso simile ma più grave è poi quello dell'alternanza dei ruoli: quando ero all'Ordine di Torino ed ancora i procedimenti non erano stati trasferiti dalla legge ai Consigli Distrettuali di Disciplina ci siamo trovati a giudicare l'operato di due iscritti che in due arbitrati assolutamente connessi e paralleli avevano assunto una volta il ruolo di arbitro e l'altro quello di difensore, e nell'arbitrato successivo viceversa. L'Ordine torinese ha ritenuto che tale comportamento non fosse garante delle obbligazioni di indipendenza e aveva provveduto a sanzionare i due iscritti.

Non posso infine tacere la più recente ipotesi relativa al finanziatore della lite, (quello che io chiamo "pusher del contenzioso", perché è una figura che mi pare proporre una problematica etica non trascurabile, ed ancora oggi negletta), ipotesi specificamente prevista dal Regolamento della Camera di Milano all'art. 20, laddove parla di rapporti finanziari: è evidente che vengono in rilevanza e devono essere portati all'attenzione delle parti e delle istituzioni arbitrali anche i rapporti con chi di fatto è il vero propulsore dell'arbitrato, e particolarmente in tale caso il problema dell'arbitro seriale, cioè quello ripetuto più volte, si pone in forma accentuata perché può essere messa in discussione l'effettiva indipendenza.

Veniamo ora ad esaminare alcuni principi deontologici da adottarsi nel corso della procedura.

Il primo è quello dei rapporti che l'arbitro può tenere con la parte che l'ha nominato. Questi ultimi devono cessare totalmente dopo la scelta del presidente: da quel momento in avanti l'arbitro non deve più tenere rapporti con la parte e con i suoi difensori. Normalmente si accetta che l'arbitro interloquisca con la parte che l'ha nominato e con il suo difensore in merito alla scelta del presidente perché è un momento troppo decisivo; ma dopo tale momento ogni contatto deve essere evitato. Tale principio nel sistema della Camera Arbitrale di Milano è sancito nell'art. 2 del Codice deontologico.

Un altro principio fondamentale che l'Arbitro deve rispettare nel corso della procedura è quello della totale segretezza delle decisioni e in generale delle discussioni che si svolgono in Camera di consiglio. A me è successo, ad esempio, di essermi lasciato sfuggire che su un aspetto della controversia la domanda di una parte non sembrava particolarmente supportata da documenti o istanze istruttorie: ebbene, come per miracolo, la memoria successiva della parte conteneva una articolata istanza istruttoria, segno evidente che l'arbitro di nomina aveva interloquuto con il difensore (questa esperienza mi ha insegnato a mantenere una grande riservatezza su quelle che possono essere le proprie opinioni quando si è presidente, a meno che la fiducia negli arbitri e nella loro capacità di mantenere il segreto sia totale).

Un terzo aspetto che mi permetto di ricordare è quello relativo alla conciliazione nel corso dell'arbitrato. L'arbitrato è una sede privilegiata per il tentativo di conciliazione, quando gli arbitri dimostrano una perfetta conoscenza del dossier è più facile convincere le parti a una composizione transattiva se non amichevole. Vi è però un limite: il Collegio arbitrale non deve accanirsi nel tentativo di raggiungere una definizione transattiva a tutti i costi perché in taluni casi, inevitabilmente ed in perfetta buona fede, finirà per lasciare intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento. Se mi è consentita anche in questo caso un'esperienza personale porterei quella di una controversia arbitrale nella quale ero arbitro unico e che riguardava lo scioglimento di un importante studio legale: materia delicatissima nella quale ho veramente fatto i salti mortali per cercare di non scrivere una sentenza (tentativo peraltro risultato vano), ma in questa mia esagerata ricerca di una transazione mi sono fatto espressamente autorizzare dalle parti.

Un'ultima raccomandazione deontologica che mi permetto di fare agli arbitri impegnati in una controversia arbitrale riguarda la stesura del lodo: quando dalla Camera di Consiglio è emerso che un arbitro non condivide la scelta assunta dal collegio, è necessario che gli sia consentito un termine sufficiente per la stesura, se lo ritiene opportuno, di una relazione dissenziente. Non è possibile accordare solo pochi giorni all'arbitro dissenziente (magari in una materia molto complessa), quest'ultimo deve essere posto nella condizione di dar corso, se non a una riscrittura del lodo, quantomeno ad una articolata esposizione del proprio diverso convincimento.

Vorrei infine toccare un punto molto delicato. Talvolta nel corso di un arbitrato si ha l'impressione che uno degli arbitri non abbia ben chiaro il ruolo di indipendenza rispetto alla parte che l'ha nominato che deve essergli propria e tenda ad operare più come un difensore in seconda linea che come un arbitro. Come evidenziare tale anomalia? Normalmente non è necessario perché il soggetto in questione fa già abbastanza cattiva figura agli occhi del presidente che non è necessario infierire, ma in un caso in cui tale

“partigianeria” era troppo evidente ho chiesto al Presidente se potevamo noi, arbitri nominati dalle parti, essere autorizzati ad essere non neutrali secondo quella che, almeno un tempo, era l’indicazione delle regole dell’American Arbitration Association (e cioè una sorta di allentamento degli obblighi di neutralità ed indipendenza; solo un allentamento, sia ben chiaro, molti degli altri obblighi deontologici rimangono inalterati). Naturalmente successe il finimondo perché il soggetto in questione si offese mortalmente per la mia insinuazione, neppure troppo sottintesa, ma almeno agli occhi del Presidente avevo evidenziato in una maniera non troppo sgarbata la cattiva sensazione che l’operato del terzo arbitro mi aveva generato; tengo però a precisare che nel Regolamento AAA l’autorizzazione ad essere un arbitro non (o meno) neutrale deve essere comunicata alle parti, cosa che nel caso di specie non successe.

E’ arrivato il momento di concludere e mi siano pertanto concesse due osservazioni di ordine generale. La prima è che l’arbitro deve essere sempre estremamente chiaro sulle regole procedurali che intende adottare, anche quando vi è la tendenza, a mio giudizio positiva a largheggiare, nell’escludere decadenze o altro. Anche le parti, non solo i loro difensori, devono essere in condizione di capire la dinamica della procedura e di seguirla passo a passo.

La seconda considerazione, e qui chiudo davvero, è che nel rispetto della deontologia gli arbitri devono aver riferimento non soltanto al caso concreto alla loro attenzione, ma in generale al valore dell’istituto dell’arbitrato, che è un valore a mio giudizio inestimabile soprattutto in questi anni in cui la giurisdizione ordinaria non sempre sembra all’altezza dei propri compiti. Se così non fanno, gli arbitri si comportano come i rematori del galeone ricordato dal nostro Calamandrei: durante una tempesta uno dei rematori manifesta al compagno il proprio terrore di finire a picco ma la risposta che ne ricevette fu la seguente: “E’ che cosa me ne importa, è mica mia la barca”.

Ecco, per rispetto del valore dell’arbitrato e della deontologia, io credo che gli arbitri debbano davvero abbandonare un tale limitato e miope ragionamento.

Grazie dell’attenzione

APPENDICE

Trattamento di dati personali per la Camera arbitrale della Camera di Commercio Cagliari-Oristano

Prof.ssa Valeria Caredda, professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, componente del Consiglio della camera arbitrale di Cagliari Oristano



Curriculum dell'attività scientifica e didattica della Prof.ssa Valeria Caredda

Valeria Caredda è professore ordinario afferente al SSD IUS01 nell'Università di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza (concorso 2006). A partire dall'anno acc. 1996/1997 ha svolto, in maniera continuativa, attività didattica nell'Università di Cagliari, in prevalenza nella facoltà di Giurisprudenza, impartendo insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Diritto di famiglia, Diritto dei contratti Diritto civile corso avanzato ed altro. Dall'anno acc. 2014/2015 impartisce l'insegnamento di Diritto civile, I, nel Corso di laurea in Giurisprudenza e, dal 2017/2018, quello di Diritto e autonomia dei privati., mirato ai settori di confine dell'autonomia (come i rapporti con il progresso scientifico).

Docente della scuola di notariato della Sardegna; avvocato iscritto al registro speciale dei docenti universitari a tempo pieno dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Ha partecipato come relatore a diversi convegni e seminari tra i quali:

Nel convegno internazionale Mediacion y genero: un camino hacia la igualdad", II encuentro internacional sobre mediacion, penal, civil y familiar, giugno 2014, universidad de Sevilla, ha svolto una relazione dal titolo Mediacion y filiacion, en Italia; il 27 novembre 2014 ha svolto una relazione dal titolo Dalle invalidità matrimoniali alle tutele dei rapporti, nel convegno L'evoluzione delle tutele nella prospettiva europea, in onore del prof. G. Filanti, organizzato dall'Università di Cagliari. Il 3 luglio 2015, nel convegno organizzato dall'ass. CamMiNo e dall'Unicef, dal titolo Responsabilità genitoriale, interesse e ascolto della persona di età minore, ha tenuto una relazione dal titolo La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti riforme. Il 2 febbraio 2017 ha svolto una relazione dal titolo Liberalità e causa: definizioni preventive e cautele successive nel convegno nazionale in tema di "circolazione di beni di provenienza donativa", organizzato dal Consiglio

Notarile di Cagliari; il 4 maggio 2017 ha svolto una relazione dal titolo Danneggiato e danneggiante a confronto in un convegno nazionale sul tema della responsabilità sanitaria, organizzato dal dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Il 6 dicembre 2017 ha parlato di Donazione e liberalità: il confine tracciato dalle Sezioni Unite, in un incontro organizzato dalla Camera civile degli avvocati di Udine. Tra gli ultimi: Il concorso di colpa tra regola ed eccezione (webinar Università Napoli Federico II, 29 aprile 2021).

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, dalla istituzione nell'anno acc. 2001/2002 (XVII ciclo) sino al suo esaurimento. Ha svolto seminari nell'ambito dell'attività didattica del medesimo dottorato.

Dall'anno 2010 è coordinatore del corso di dottorato sopra menzionato (Diritto dei contratti) sino al suo esaurimento e componente del consiglio direttivo della Scuola dottorale interateneo dell'Università di Venezia, ora Progetto di alta formazione in scienze giuridiche. In quest'ambito ha svolto attività didattica.

Dal 2013 al 2014 è coordinatore del corso di dottorato di nuova istituzione in Scienze giuridiche del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Dal 2014 è componente del collegio dei docenti del medesimo.

Nel mese di giugno del 2017 ha svolto un periodo di ricerca come ricercatore ospite nel CEDCACE (Centre de Droit civil des affaires e du contentieux économique) nell'Université Paris X Ouest-Nanterre.

Il giorno 8 aprile 2019 ha tenuto una relazione dal titolo La cause en droit italien des contrats, a l'Université de Bordeaux, Irdap (Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine).

Partecipa attualmente a progetti di ricerca in tema di – Big Data and fundamental rights; - Intelligenze artificiali e contratto dichiarazione sui diritti delle popolazioni rurali.

È componente del Comitato scientifico della Rivista Il diritto di famiglia e delle persone, del collegio dei referee della rivista Jus civile; è componente del comitato scientifico per la valutazione della collana Quaderni di conciliazione; è componente del comitato per la valutazione della rivista Diritto delle successioni e della famiglia; è componente del collegio dei referee della rivista Il nuovo diritto civile, della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, della Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata .

Pubblicazioni.

-Tutela della salute e danno biologico, nota ad App. Cagliari, 15/2/1985, n. 44, in Riv. Giur. Sarda, Giuffré, Milano,1986, p. 68 ss. (firma doppia Caredda - La Rocca).

-Osservazioni a Trib. Cagliari, 27/3/1984, n. 384, in Riv. Giur. Sarda, Giuffré, Milano,1986, p. 83 ss.

-Osservazioni ad App. Cagliari, 31/7/1981, n. 183 e Cass., 26/9/1984, n. 4823, in Riv. Giur. Sarda, Giuffré, Milano,1986, p. 335 e ss.

- Osservazioni ad App. Cagliari, 13/3/1985, n. 71, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1986, p. 359.
- Osservazioni in tema di contratti di finanziamento assistiti da agevolazione, nota a Trib. Cagliari, 27/3/1984, in Banca Borsa e Titoli di credito, Giuffrè, Milano, 1987, II, p. 531 e ss.
- Osservazioni ad App. Cagliari, 30/6/1986, n. 206, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1987, p. 352 ss.
- Osservazioni ad App. Cagliari, 6/5/1986, n. 113, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p. 21 ss.
- Osservazioni a Trib. Nuoro, 9/9/1986, n. 352, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p. 85 ss.
- Osservazioni a Trib. Cagliari, 5/2/1986, n. 152, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p. 71 ss.
- Osservazioni a Trib. Cagliari, 31/12/1986, n. 1429, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p. 717 e ss.
- Osservazioni a Trib. Cagliari, 3/2/1987, n. 134, in Riv. Giur. Sarda, 1989, Giuffrè, Milano, p. 402 ss.
- Le obbligazioni ad attuazione congiunta in Riv. Dir. Civ., CEDAM, Padova, 1989, I, p. 455 ss.
- Trascrizione della domanda giudiziale ed opponibilità della sentenza (nota ad App. Cagliari, 11/6/1987, n. 147) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1990, p. 335 ss.
- Osservazioni in tema di conclusione del mandato collettivo (nota ad App. Cagliari, 26/5/1988, n. 156), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1990, p. 346 s.
- Sul vitalizio alimentare (nota a Trib. Cagliari, 22/5/1989, n. 822), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1991, p. 66 ss.
- Brevi appunti in tema di simulazione ed azione revocatoria (nota a Trib. Cagliari 26/2/1990 n. 351) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1991, p. 742 ss.
- In tema di mandato senza rappresentanza a costituire una società di capitali (nota a Trib. Cagliari 16/11/1990, n. 1772) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1992, p. 86 ss.
- Sul negozio viziato dal c. d errore comune (nota a Trib. Cagliari, 20/9/1990, n. 385), in Giur. It., UTET, Torino, 1993, I, 2, c. ed in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1992, p. 640 ss.
- Osservazioni in tema di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento (nota a Trib. Cagliari 20/10/1989, n. 1499 ed App. Cagliari, 1991, n. 186), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1993, p. 340 ss.
- Note minime in tema di trasferimento di moneta (nota a Trib. Cagliari, 15/3/1993, n. 355) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1994, p. 346 ss.

- Intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata e mandato (nota a Trib. Piacenza, 16/7/1993, e Trib. Piacenza, 10/8/1993) in Banca Borsa e Titoli di credito, Giuffrè, Milano, 1994, p. 537 ss.
- Nullità del vitalizio alimentare: mancanza di causa o illiceità? (nota a Trib. Cagliari, 9/4/1993, n. 533) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1994, p. 583 ss. ed in Giur. Comm., Giuffrè, Milano, 1995, p. 618 ss.
- Le liberalità diverse dalla donazione, Giappichelli, Torino, 1996.
- Brevi cenni in tema di contratto di vitalizio, nullità ed inadempimento (nota a Trib. Cagliari, 29 febbraio 1996, n. 355), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1997, p. 114 ss.
- Collazione “volontaria”: ammissibilità e limiti (nota a Cass., 2/1/1997, n. 1), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1997, p. 605 e ss.
- Dichiarazioni recettizie e distribuzione degli oneri probatori (nota ad App. Cagliari, 7 maggio 1997, n. 174), in Riv. Giur. Sarda, AV Edizioni, Cagliari, 1999, p. 1 ss.
- Adempimento ritardato e riduzione della controprestazione, in Studi economico - giuridici, vol. LVII, 1997 - 1998, in memoria di Lino Salis, Torino , Giappichelli, 2000 (ed in Giur. It.,UTET, Torino, 2000, p. 316 ss.).
- Commento agli artt. 1472, 1473, 1474 del cod. civ., nonché le parti dal titolo Vendita e appalto e - Vendita e donazione, nel volume Codice della vendita a cura di Buonocore e Luminoso, facente parte della collana Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 2001.
- Risarcimento del danno e rapporti familiari, Relazione al convegno I diritti dei soggetti deboli della famiglia, giugno 2002, in AREE (Periodico dell’associazione regionale età evolutive), 2002, p. 40 ss.
- Spunti in tema di liberalità non negoziali, in Le liberalità alle soglie del terzo millennio, ESI, Napoli, 2003 (Tavola rotonda - intervento), p. 11 ss.
- Brevi note in tema di danno evitabile e concorso di colpa del creditore (nota ad App. Venezia, 7 ottobre 2002, in Riv. giur. Sarda, 2003, p. 283 ss.).
- Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004.
- Interruzione della gravidanza e riduzione embrionaria: brevi note (nota a Trib. Cagliari, 5 giugno 2004 e Trib. Cagliari, 29 giugno 2004), in Riv. Giur. Sarda,2004.
- Commento agli artt. 1472, 1473, 1474, nonché parti dal titolo Vendita e appalto, Vendita e donazione, nel volume Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso, facente parte della collana Le fonti del diritto, II edizione, Giuffrè, Milano, 2005.;
- Stato dei figli e violazione dei divieti nella legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Familia, Milano, 2005, ed in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, volume IV, Milano, 2005 .
- Il ruolo dell’autoresponsabilità nell’ordinamento giuridico, in Obbligazioni e contratti, 12, 2006;

- Il divieto di diagnosi preimpianto: decisione interlocutoria della Corte Costituzionale (nota a Corte Cost., ord. 9 – 11 – 2006, n. 369), in Riv. Giur. Sarda, 1, 2007;
- Spunti in tema di errore nella donazione (nota a Trib. Cagliari, 6 – 10 – 2005, n. 355), in Riv. Giur. Sarda, 2, 2007;
- Per il Tribunale di Cagliari è ammissibile la diagnosi genetica preimpianto sull’embrione (nota a Trib. Cagliari, 24 – 9 – 2007, n. xxx), in Riv. Giur. Sarda, 3, 2007;
- Donazioni indirette, in I contratti gratuiti, a cura di A. Palazzo e S. Mazzaresse, nel Tratt. dei contratti, dir. da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2008, p. 175 – 291.
- Casa familiare e godimento: spunti in tema di situazioni di fatto, in Famiglia, persone e successioni, 2009.
- Il progetto, in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso, Milano, 2010, pp. 207-211;
- Autonomia dell’appaltatore e ingerenza del committente, in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso, Milano, 2010, pp. 263-280;
- Art. 1657. Determinazione del corrispettivo, in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso, Milano, 2010, pp. 342-362;
- Vendita e appalto e Vendita e donazione, in Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso, Miraglia, Milano, 2012, III ed., pp. 419 - 425;
- Vendita di cose future (art. 1472) , in Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso, Miraglia, III ed., Milano, 2012, pp. 432 - 457;
- Vendita con prezzo determinabile (art. 1473), in Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso, Miraglia, III ed., Milano, 2012, pp. 457 - 474;
- Art. 6 D. Lgs. 122/2005 (Contenuto del contratto preliminare), in Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso, Miraglia, III ed., Milano, 2012, pp. 1356 - 1374;
- Imperfecta lex, sed lex. Note a margine di una norma senza sanzione, in Riv. dir. civ., II, 2013, p. 633 ss.;
- voce Onere, in Digesto delle discipline privatistiche, vol. VIII aggiornamento, Torino, 2013;
- L'onere. Conversazioni sul diritto privato, Cagliari, 2013;
- Le liberalità tra vivi, in Diritto civile. Norme Questioni Concetti, a cura di Amadio e Macario, Bologna, 2014;
- Scambio di embrioni e titolo di paternità e maternità, in giustiziacivile.com, 2014;
- Spunti evolutivi sull'art. 258 cod. civ.: il riconoscimento, la parentela, la famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015;
- La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione, in Dir. fam. e pers., I, 2015, p. 1424 – 1435;

- Concorso del fatto colposo del creditore. Art. 1227, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2015;
- Il progetto, in *Codice dell'appalto privato*, a cura di A. Luminoso, II ed., Milano, 2016, p. 233 ss.;
- Autonomia dell'appaltatore e ingerenza del committente, in *Codice dell'appalto privato*, a cura di A. Luminoso, II ed., Milano, 2016, p. 296 ss.;
- Determinazione del corrispettivo (art. 1657), in *Codice dell'appalto privato*, a cura di A. Luminoso, II ed., Milano, 2016, p. 380 ss.;
- Rent to buy: note minime sulla complessità, in *Rent to buy*, a cura di V. Caredda e C. Cicero, Napoli, 2016, p. 119 ss.;
- Provocazione e concorso del fatto colposo del danneggiato: una veduta di scorcio dell'ordinamento, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2017.;
- Sulle oscillazioni interpretative dell'art. 1227, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2017, II;
- Vendita e appalto e Vendita e donazione, in *Codice della vendita*, a cura di Luminoso, Fauceglia, Milano, 2018, IV ed.;
- Vendita di cose future (art. 1472) , in *Codice della vendita*, a cura di Luminoso, Fauceglia, IV ed., Milano, 2018;
- Vendita con prezzo determinabile (art. 1473), in *Codice della vendita*, a cura di Luminoso, Fauceglia, IV ed., Milano, 2018;
- Contenuto del contratto preliminare (art. 6 d. lgs. 122/2005), in *Codice della vendita*, a cura di Luminoso, Fauceglia, IV ed., Milano, 2018;
- Matrimonio "misto": efficacia e trascrivibilità, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2018, 10, 1436 ss (rivista fascia A).;
- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 ecc., in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di G. Di Rosa, II edizione, vol. III, Torino, 2018, p. 2081 ss.;
- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 ecc., in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di G. Di Rosa, II edizione, vol. III, Torino, 2018, p. 2095 ss.
- L'onere e la norma. Prove di accesso al diritto, in *Giustizia civile*, I, 2019 (rivista di fascia A);
- Provocazione e reazione nel giudizio di responsabilità, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2, 2020 (rivista di fascia A);
- La cause en droit italien des contrats, in *Studi economico giuridici, Annali 2020 del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, Napoli, 2020 ;
- Concorso del fatto colposo del creditore. Art. 1227, II edizione, in *Il codice civile Commentario*, dir. da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2020;

- Persone giuridiche ed atti a titolo gratuito: un percorso in ascesa dal futuro incerto, in *Contratto e impresa*, 4, 2020 (Rivista di fascia A);
- «Solo il divino è totale nel sorso e nella briciola». Spunti sistematici in tema di materiali e campioni biologici, in *Nuovo diritto civile*, 3, 2021, p. 25 ss. (Rivista di fascia A).

Trattamento di dati personali per la Camera arbitrale della Camera di Commercio Cagliari-Oristano

**Contributo a cura della Prof.ssa Valeria Caredda e della dottoranda
Dott.ssa Isabella Puxeddu**

Lo scritto costituisce un contributo sul tema in oggetto ed è volto a dare un'iniziale risposta ad elementari quesiti: in primo luogo, se ed in che termini il regolamento redatto dalla Predetta Camera Arbitrale per la procedura di arbitrato debba contenere una clausola relativa alle condizioni del trattamento dei dati personali previsto in tale contesto; in secondo luogo, quali siano i contenuti dell'informativa da rendere ai soggetti che presentano domanda di arbitrato amministrato. Ai fini del secondo quesito, pertanto, è necessario stabilire preliminarmente chi sia e/o siano i soggetti titolari trattamento dei dati personali, ovvero autorizzati, rispetto al procedimento di arbitrato e coloro che, conseguentemente, hanno l'obbligo di informare gli interessati.

1. Il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano detta norme sul procedimento arbitrale, in conformità allo Statuto e alle norme del codice di procedura civile. Nelle disposizioni finali dell'ultimo regolamento approvato (2007) è previsto un articolo dedicato alla riservatezza (art. 41), il quale al primo comma pone in capo alla Camera arbitrale, al Tribunale, ai consulenti tecnici, ai difensori e alle parti della controversia un obbligo di riservatezza sulle notizie e le informazioni relative al procedimento. Per quanto qui interessa, il suddetto dovere, che dovrebbe comunque interpretarsi come soggetto alle eccezioni desumibili dalle norme di legge che implicino la rivelazione delle notizie e informazioni sul procedimento (es. per l'esecuzione del lodo o per l'impugnazione, come pure per il deposito della domanda di arbitrato nel registro delle imprese) (), presenta diverse caratteristiche che si legano ad una delle funzioni tipiche dell'arbitrato, cioè l'esigenza di confidenzialità della procedura di risoluzione della controversia. Infatti, si tratta di un dovere di fonte negoziale imposto a tutti i soggetti che hanno un ruolo nel procedimento di arbitrato.

Si può ritenere che ciò deponga nel senso che l'obbligo di riservatezza in questione operi su un piano distinto ed ulteriore rispetto agli obblighi e alle responsabilità che gli organi della Camera arbitrale e la Camera di Commercio hanno nei confronti delle parti interessate in ordine al trattamento dei loro dati personali e, conseguentemente, la sua disciplina sia distinta e parallela almeno sul piano tecnico-formale da quella sulla protezione di tali dati. Conseguentemente, le disposizioni del regolamento contenenti l'obbligo di riservatezza costituiscono a rigore disposizioni distinte rispetto a quelle contenenti l'informativa sulla privacy, la quale dovrà essere comunque resa, eventualmente in forma separata.

Nondimeno, la previsione di tale obbligo nel regolamento può rilevare anche ai fini degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali. Infatti, i titolari e i responsabili del trattamento hanno l'obbligo di adottare le misure organizzative e tecniche di sicurezza per evitare qualsiasi forma di accesso o trattamento illecito ai dati personali trattati; pertanto, la previsione di tale dovere nel regolamento, vincolando anche i soggetti autorizzati a trattare le informazioni personali relative alla procedura di arbitrato, integra una condotta che concorre a soddisfare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

2. Ciò posto, occorre valutare quali soggetti possano trattare a vario titolo dati personali nel procedimento di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale di Cagliari-Oristano e, più precisamente, chi sia tenuto a fornire l'informativa e con quali contenuti.

Prima di esaminare il caso specifico è necessario avere riguardo alla normativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi del GDPR e del Codice della privacy, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, le figure soggettive coinvolte nel trattamento dei dati personali sono molteplici. Ai sensi dell'art. 4 n° 7 GDPR, per *titolare del trattamento* si intende «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri». Ai sensi dell'art. 4 n° 8 GDPR, per *responsabile del trattamento* si intende «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento». Inoltre, dalla lettura dell'art. 4 n° 10 GDPR e dall'art. 2-quaterdecies Codice della privacy, si evince che si possano individuare ulteriori *soggetti designati*, diversi dal titolare e dal responsabile del trattamento, comunque *autorizzati a trattare dati personali* sotto l'autorità e la responsabilità dei primi. Infine, gli artt. 37 e ss. GDPR prevedono la figura del *responsabile della protezione dei dati personali*, cioè la figura che – in presenza di trattamenti di dati personali che implicino un elevato livello di rischio – deve essere nominata dal titolare o dal responsabile del trattamento per informare chi è autorizzato a trattare informazioni personali degli obblighi discendenti dalla normativa sulla protezione dei dati, per sorvegliare sull'osservanza di quest'ultima, per fornire pareri sui rischi del trattamento, per costituire punto di contatto con il soggetto incaricante e l'autorità di controllo. Categoria a parte è costituita dal *destinatario*, cioè «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi». Ai fini che ci interessano, le prime tre figure menzionate richiedono alcune precisazioni.

Giova in primo luogo esaminare la figura del *titolare del trattamento* alla luce dell'interpretazione del relativo concetto data dai comitati per la protezione dei dati e dalla giurisprudenza. Il titolare del trattamento è il soggetto che, da solo o in contitolarità con altro titolare, *determina le finalità e i mezzi del trattamento*. Secondo la definizione del GDPR, così come quella della precedente normativa oramai abrogata, la figura può essere riconosciuta in capo sia a persone fisiche, sia a persone giuridiche o ad altre entità pubbliche o private che abbiano autonomia decisionale e gestionale e che, in ultima analisi, possano essere qualificate come responsabili della violazione della normativa.

Con riguardo alle persone giuridiche e agli enti collettivi, sia il Comitato europeo per la protezione dei dati personali (*Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*), sia la giurisprudenza italiana (Cass. civ., sez. VI, 08/04/2012, n. 8184, Cass. civ., sez. II, 03/09/2020, n. 18292) precisano che tale qualifica debba essere attribuita all'ente persona giuridica e non alla persona fisica che ne ha la legale rappresentanza, salva comunque la necessità di individuare il soggetto su cui far ricadere la sanzione e/o l'obbligo di risarcimento secondo i criteri che presiedono ai sistemi giuridici nazionali di responsabilità amministrativa, penale e civile.

Inoltre, tale soggetto per essere considerato titolare deve avere un potere di determinare finalità e mezzi del trattamento senza che la relativa decisione sia derivata dalle istruzioni di altro soggetto; diversamente, il soggetto verrebbe qualificato come *responsabile del trattamento* (Cass. civ., sez. I, 23/07/2021, n. 21234).

Rispetto a quest'ultima figura il Comitato europeo per la protezione dei dati personali adotta una interpretazione restrittiva e ritiene che per essere tale il soggetto debba operare sotto la autorità del titolare, ma costituire altresì una entità distinta da quest'ultimo, ossia essere un soggetto estraneo all'organizzazione del titolare nel cui interesse tratta i dati. Con riguardo alle organizzazioni, nella cui categoria anche gli enti pubblici possono farsi rientrare, il Comitato esemplifica affermando che una sua articolazione funzionale al loro interno non possa concepirsi come entità separata e, dunque, responsabile (v. *Guidelines 07/2020* cit., spec. P. 26).

In proposito è altresì utile richiamare un recente parere del Garante per la protezione dei dati personali (*Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 del 12 maggio 2020, reperibile nel sito www.garanteprivacy.it*) in quanto riguardante una questione analoga a quella de quo. L'Autorità ha ritenuto che gli Organismi di Vigilanza (OdV) previsti dall'art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non possano costituire né titolari, né responsabili del trattamento dei dati personali ad essa trasmessi per il controllo sui modelli di prevenzione dei reati all'interno degli enti. Il Garante ha motivato il parere affermando che, pur composti anche da soggetti esterni rispetto ai membri e al personale dell'ente ed ancorché deputati a svolgere con autonomia compiti di iniziativa e controllo, tali organismi non siano dotati di autonomia decisionale e gestionale sotto il profilo del trattamento dei dati e, dunque, non possano costituire un autonomo titolare del trattamento. Infatti, si è osservato che rispetto agli OdV le finalità del trattamento siano eterodeterminate, in quanto stabilite dalla legge, nella misura in cui questa ne prevede l'istituzione e ad essi attribuisce per tramite dell'ente poteri di iniziativa e controllo sui modelli di gestione del rischio. Inoltre, si ritiene che neppure i mezzi del trattamento siano determinati dall'organismo, in quanto al contrario messi a disposizione dell'ente che li costituisce. Si ritiene anche che gli OdV costituiscano una articolazione dell'ente titolare e che, dunque, non possano neppure assumere la qualità di responsabile del trattamento. Nondimeno si è precisato che, accanto alla collegialità dell'organismo, si debba valutare il ruolo che il singolo membro dell'organismo svolge rispetto al trattamento dei dati. Il Garante, infatti, ha concluso ritenendo che i singoli possano essere individuati come persone fisiche autorizzate al trattamento sulla base di una designazione del titolare, i c.d. soggetti designati.

Proprio con riguardo a quest'ultima figura, prevista dall'art. 2-*quaterdecies* Codice della privacy (e riconducibile quella menzionata dall'art. 4 n° 10 GDPR), la normativa italiana è più precisa. Si tratta di figure autorizzate a trattare dati personali sotto l'autorità e responsabilità del titolare e/o del responsabile e designate all'interno della relativa organizzazione complessiva.

Ciò detto, l'applicazione delle suddette categorie al trattamento dei dati personali da parte della Camera arbitrale di Cagliari-Oristano richiede ancora alcune considerazioni pregiudiziali che si legano alla concreta organizzazione dell'ente e delle relative responsabilità.

La prima considerazione riguarda la posizione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. Essa è un ente pubblico che, tra i vari compiti istituzionali, svolge la funzione di promuovere la

risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. A tal fine l'ente ha costituito la Camera arbitrale, la quale attraverso i suoi organi promuove le forme di giustizia alternativa e gestisce le procedure di arbitrato. Tuttavia, come emerge dallo Statuto ad oggi esistente, la Camera di Commercio deve garantire strutture e mezzi alla Camera arbitrale, la quale non ha altre forme di finanziamento oltre i proventi derivanti dalle attività erogate. E' verosimile che la Camera di Commercio fornisca alla Camera arbitrale anche le strutture per la raccolta e la registrazione dei dati personali. Conseguentemente, considerate le funzioni attribuite dall'ordinamento e le condizioni concrete dell'organizzazione della Camera di Commercio Cagliari-Oristano e della relativa Camera arbitrale, è altresì ipotizzabile che la prima assuma la funzione di titolare del trattamento dei dati relativi alle procedure di arbitrato.

D'altra parte, la Giunta della Camera di Commercio ha approvato con deliberazione n. 36 del 14 maggio 2019 un regolamento contenente il *Modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità in materia di privacy* dal quale risulta che titolare del trattamento dei dati personali sia l'ente Camera di Commercio, in particolare nell'organo della Giunta camerale; considerata l'organizzazione amministrativa dell'ente, sono stati individuati i delegati del titolare nel Segretario Generale e nei singoli Responsabili delle unità dirigenziali. Questi ultimi applicano la normativa privacy, garantiscono l'informativa e istruiscono le richieste di esercizio dei diritti e i reclami; possono a loro volta autorizzare al trattamento i Responsabili delle unità organizzative e i loro dipendenti, i quali dunque assumono la qualità di soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies. Tali soggetti trattano i dati nel rispetto dei principi del GDPR e limitatamente a quanto stabilito dalle istruzioni del titolare e dei suoi delegati, nonché dal regolamento citato (v. supra); in particolare, quest'ultimo prevede che forniscano l'informativa secondo i modelli predisposti dall'unità organizzativa competente e ne conservino copia.

La seconda considerazione attiene alla posizione della Camera arbitrale. Come si evince da quanto detto, dirimente ai fini della questione sulla titolarità-responsabilità-autorizzazione al trattamento dei dati personali delle parti che presentano domanda di arbitrato è la natura giuridica dell'organismo arbitrale e la sua autonomia decisionale-gestionale nel trattamento dei dati personali. Infatti, qualora tale entità possa qualificarsi come separata rispetto alla Camera di Commercio Cagliari-Oristano presso la quale è stata istituita (deliberazione n. 54 del 13 aprile 2021), essa potrà configurarsi sia come responsabile del trattamento dei dati nella titolarità della Camera di Commercio, sia eventualmente come contitolare rispetto ad alcune finalità e modalità più nel dettaglio da essa decise congiuntamente all'ente Camera di Commercio-titolare del trattamento, con tutto ciò che ne discende in termini di obblighi e responsabilità.

In generale, dal quadro normativo vigente e dalla prassi, emerge che nel tempo le commissioni arbitrali siano state costituite con diverse forme. In alcune ipotesi, infatti, esse sono state costituite come soggetti di diritto pubblico o privato autonomi, cioè o in forma di azienda speciale, o di società di capitali, o di associazione senza scopo di lucro. In altri casi, invece, si riscontra che tali camere non hanno autonomia soggettività, configurandosi come unità organizzative con compiti specifici creati all'interno dell'organizzazione più ampia della Camera di Commercio.

Rispetto alla Camera arbitrale di Cagliari-Oristano, considerato lo Statuto e la deliberazione n. 54, non può dirsi con certezza se si tratti di soggetto autonomo ovvero, similmente ai c.d. OdV prima citati, di articolazioni organizzative dell'ente Camera di Commercio.

Nella prima ipotesi la Camera arbitrale avrebbe caratteri che astrattamente la renderebbero idonea, da una parte, ad acquisire la qualità di *responsabile del trattamento*, per quanto concerne i trattamenti svolti nell'interesse del titolare del trattamento Camera di commercio (che, come prima visto, per ragioni istituzionali garantisce i servizi di giustizia alternativa, quale l'arbitrato); dall'altra, a costituire un eventuale *contitolare del trattamento*, laddove incida su fini e mezzi del trattamento attraverso proprie determinazioni. In questa ipotesi, da verificare attraverso un ulteriore esame (qui non consentito) della questione della concreta natura e dell'organizzazione della Camera arbitrale, quest'ultima, attraverso l'organo di Presidenza, assumerebbe obblighi e responsabilità per il trattamento dei dati personali relativi alla procedura di arbitrato.

Rispetto all'informativa da rendere ai soggetti che presentino domanda di arbitrato, dovrà indicare il proprio ruolo e i propri dati di contatto al fine di consentire agli interessati l'esercizio dei loro diritti. In concreto, si può ritenere che anche in tale ipotesi gli adempimenti in questione possano essere demandati ai Responsabili delle unità organizzative competenti rispetto al servizio.

Nella seconda ipotesi prospettata, per converso, la Camera arbitrale sembrerebbe non essere idonea a costituire un responsabile del trattamento, in quanto entità non separata dal titolare, né un contitolare. In questa seconda ipotesi, gli obblighi e le responsabilità legate al trattamento dei dati personali nel contesto della procedura arbitrale ricadrebbero sulla Camera di Commercio, in quanto unico titolare del trattamento individuabile. Coerentemente con il *Modello organizzativo adottato*, il Responsabile dell'unità organizzativa arbitrato potrebbe essere individuato come soggetto designato autorizzato al trattamento in cooperazione con gli altri soggetti designabili. Considerato che le domande di arbitrato verrebbero destinate alla Segreteria della Camera arbitrale, tale soggetto potrebbe essere in primis individuato nel Segretario. Gli altri organi della Camera, salvo che per motivi organizzativi in concreto emergenti debbano trattare le informazioni delle parti, possono assumere la qualità di destinatari dei dati personali, cioè soggetti che ricevono mera comunicazione dei dati senza essere autorizzati a trattarli in qualunque forma (v. *supra*).

Per quanto concerne gli altri soggetti che nel corso della procedura arbitrale trattano dati personali in esecuzione del mandato ricevuto, come arbitri e consulenti tecnici nominati dalla Camera arbitrale, si può ritenere che, in quanto soggetti autonomi ed estranei rispetto alla Camera di Commercio e alla Camera arbitrale, essi possano ricoprire la qualità di titolari e/o responsabili del trattamento. Conseguentemente, sarà necessario che i titolari e i delegati concludano con essi accordi contenuti nei contratti di mandato con i quali assumono incarichi legati alla procedura arbitrale nei quali stabiliscano le finalità e le specifiche operazioni di trattamento dei dati personali che tratteranno in esecuzione dei loro compiti, nonché le relative responsabilità. Del ruolo di tali soggetti dovrà essere dato atto nella informativa da rendere all'atto domanda di arbitrato, in quanto trattasi di persone con le quali potrà instaurarsi una posizione di contitolarità o, comunque, alle quali la Camera arbitrale comunicherà dati personali delle parti del procedimento.

3. Per concludere, occorre svolgere alcune osservazioni sull'informativa e sul suo contenuto. In primo luogo, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR è stabilito quando l'obbligo di informativa dovrà essere adempiuto. Poiché le informazioni personali trattate verranno raccolte principalmente al momento della presentazione della domanda di arbitrato, l'informativa dovrà essere fornita contestualmente al momento in cui i dati sono ottenuti, anche con modalità elettroniche (art. 13 comma 1). Rispetto ai dati che invece saranno raccolti successivamente, perché ad esempio

comunicati da soggetti titolari, contitolari o responsabili del trattamento diversi dal titolare che fa capo alla Camera arbitrale, l'informativa dovrà essere resa entro un termine ragionevole, non superiore ad un mese, dal momento in cui sono ottenuti (art. 14 comma 4).

In merito ai contenuti dell'informativa, essa dovrà indicare i dati di contatto del titolare e degli eventuali contitolari, nonché del responsabile per la protezione dei dati già nominato dalla Camera di Commercio (v. *Modello organizzativo cit.*); i diritti dell'interessato previsti agli artt. 15-22 del GDPR. In secondo luogo, l'informativa dovrà indicare le basi giuridiche del trattamento tra quelle di cui agli artt. 6 e 9 GDPR. Nel caso esaminato la principale base giuridica del trattamento coincide con quella riconducibile all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri attribuiti al titolare, quali quelli fondati sulle leggi e gli statuti che attribuiscono alla Camera di Commercio e alla relativa Camera arbitrale le funzioni promozionali e di gestione delle forme di giustizia alternativa (art. 6 comma 1 lett. e); inoltre, nel caso di specie altra base giuridica per il trattamento potrebbe essere individuata anche nel legittimo interesse del titolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f, qualora sulla base della procedura avviata sia necessario trattare dei dati comuni dell'interessato e tale interesse non sia riconducibile propriamente ai fini istituzionali prima indicati; infine, qualora debbano essere trattate categorie particolari di dati, sarà necessario richiedere il consenso dell'interessato (artt. 6 comma 1 lett. a e 9 comma 2 lett. a), salvo che si tratti di dati resi manifestamente pubblici (perché, ad esempio, contenuti in registri pubblici). Infine, nell'informativa dovranno essere indicati gli eventuali destinatari dei dati personali, dunque tra gli altri, altri le (contro)parti, i loro difensori e gli stessi organi della Camera arbitrale cui saranno comunicati i dati ai fini della procedura.

Prof.ssa Valeria Caredda – Dott.ssa Isabella Puxeddu